

XCII.

TORNATA DEL 13 MARZO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazione* — Si approva la proposta del Presidente d'inviare condoglianze al Senato dell'Argentina per la morte del Presidente Quintana — Riprendesi la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico degl'insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate » (N. 128) — All'articolo 6, che ieri era stato sospeso, il senatore Pacinotti raccomanda la soppressione dell'articolo; parlano poi il ministro dell'istruzione pubblica e i senatori Del Giudice, relatore, Scialoja, che propone un emendamento, Ponsiglioni, Dini, dell'Ufficio centrale, D'Ovidio F., Di Prampero e Arcoico. Infine, dopo una dichiarazione di voto dei senatori Righi e Veronese, si approva l'articolo 6, con un emendamento proposto dal senatore Scialoja, da altri sottoscritto, e non accettato dall'Ufficio centrale — L'articolo 7 è approvato con aggiunte proposte dal senatore Veronese, dal ministro dell'istruzione pubblica e dall'Ufficio centrale — L'articolo 8, sul quale parlano il ministro dell'istruzione pubblica e i senatori Del Giudice, relatore, Scialoja, Tommasini, Arcoico, De Cupis, è approvato con un emendamento proposto dal senatore Scialoja — Senza discussione si approva l'articolo 9 — È accolto l'articolo 10 con emendamenti proposti dal ministro dell'istruzione pubblica e dall'Ufficio centrale — All'articolo 11 propone una variante il senatore De Cupis, la quale, dopo osservazioni dei senatori Del Giudice, relatore, Morandi, presidente dell'Ufficio centrale, Buonamici e Pierantoni, è emendata dal senatore Roux. — L'intero articolo 11, così modificato, è approvato — Si approvano infine l'articolo 12 con modificazioni proposte dall'Ufficio centrale, l'articolo 13 senza osservazioni, e l'articolo 14 con emendamenti proposti dai senatori Scialoja, Villari e Morandi, presidente dell'Ufficio centrale — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica sui lavori del Senato.

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri della istruzione pubblica, della guerra, della marina.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Do lettura di un telegramma che ho ricevuto pochi momenti sono:

« Ho l'onore di partecipare a V. E. che S. A. R. la duchessa di Genova diede alla luce

felicemente un principino maschio stamane alle ore 10.40. Nascita quasi simultanea ai primi sintomi precursori.

« D'ordine: Il Primo Aiutante di campo
« MENGONI FERRETTI ».

Sicuro di interpretare i voti del Senato, manderò le nostre felicitazioni agli Augusti Genitori. (Benissimo).

Per la morte del Presidente Quintana.

PRESIDENTE. Propongo al Senato d'invia- al Senato della Repubblica Argentina le d-

condoglianze vivissime per la morte del Presidente Quintana, capo di una nazione che è sempre stata ed è sinceramente amica dell'Italia. Coloro che intendono di approvare questa proposta, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate » (N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate ».

Ieri, come il Senato ricorda, si iniziò la discussione dell'art. 6.

Ha facoltà di parlare il senatore Pacinotti.

PACINOTTI. Se presso la fine dell'adunanza di ieri l'onor. relatore non avesse chiesto di conservare l'art. 6, a me parrebbe che l'insieme delle cose esposte dai senatori che parlarono nella seduta passata porterebbe alla conseguenza di domandare la soppressione completa dell'art. 6, perchè cominciando da quanto molto bene disse il senatore Righi, gli assistenti universitari non metterebbe conto di allontanarli dal concorso speciale alle sedi privilegiate o alle sedi migliori. Ma il senatore Righi stesso pensava, ed espresse anche, che molto miglior cosa sarebbe stata non solo non allontanare dai concorsi speciali gli assistenti universitari, ma non allontanare nemmeno alcuno che potesse avere il titolo di laurea o i titoli richiesti per poter dare garanzie di attitudine nell'insegnamento secondario. Questa maggior libertà venne poi appoggiata dai successivi oratori, fra i quali ricordo i senatori Cannizzaro, Scialoja, Veronese, ecc. Essi fecero propria l'idea del senatore Righi, richiedendo anche che non venissero allontanati nemmeno dai concorsi speciali i giovani dotati di laurea universitaria, di modo che si venne alla proposta per parte del senatore Scialoja di un emendamento nel quale veniva espresso il desiderio che convenga aprire i concorsi speciali a quanti posseggono le qualità scientifiche e didattiche che l'insegnamento medio richiede. Ora questo, come avvertì il senatore Arcoleo, toglie ogni fondamento all'art. 6, di modo che giustissima fu la mo-

che egli presentò di rimandare l'arti-

colo 6 all'Ufficio centrale e al ministro, onde venisse modificato in modo da tener conto dei concetti espressi nella seduta di ieri. E il senatore Arcoleo per di più fece avvertire, con molta giustizia, che la designazione delle sedi più importanti non può essere lasciata a un articolo di regolamento. Se veramente si dovesse mantenere la distinzione fra sedi più o meno importanti, le sedi più importanti bisognerebbe designarle, mentre viene fatta la legge che stabilisce una distinzione; perchè il designare più o meno numerose queste sedi, così dette importanti, porta un'efficacia diversissima all'art. 6. E così pensiamo quali difficoltà porterebbe la designazione di queste sedi più importanti, se dovesse farsi qui l'esclusione di una o di altra città. Queste stesse difficoltà si presenterebbero anche a chi dovesse fare il regolamento.

Questa designazione di sedi più o meno importanti è cosa che può urtare molte suscettibilità, sarebbe molto meglio che non venisse fatta, e ciò si conseguirebbe se l'articolo 6 venisse completamente soppresso, di modo che alla mozione dell'onor. Arcoleo di rimandare l'art. 6 al ministro e all'Ufficio centrale onde lo modificino, io crederei che al Senato convenisse di aggiungere la raccomandazione, che possibilmente l'art. 6 venisse completamente cancellato. E gli effetti di questa soppressione dell'art. 6 sono semplici e buoni. Per conseguenza ne verrebbe che pressochè tutti gli insegnanti secondari verrebbero dati per concorso delle sedi messe in concorso. Così i professori secondari, già in ufficio, vedendo qualche sede da loro desiderata vacante potrebbero, decidersi a concorrere, insieme con i dottori di recente usciti dalle scuole e potrebbero così molto decorosamente progredire nelle loro aspirazioni. Perchè bisogna, come diceva benissimo l'onorevole Villari, avere fiducia nelle Commissioni esaminatrici. I componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono persone che hanno tutto il criterio necessario per dare il peso che merita alla carriera scolastica già fatta. In modo che i professori che avessero già una posizione stabile, che avessero già servito nell'insegnamento, avrebbero in ciò un titolo valutato convenientemente dalle Commissioni che li metterebbero facilmente in caso di ottenere ciò che desiderano circa la sede più conveniente per loro.

Ma poi, se anche ci fosse per caso fra i concorrenti qualcheduno che eccellesse per meriti scientifici in modo che la Commissione non desse il primo punto al professore di carriera già fatta, il professore di carriera, tuttavia, potrebbe avere molto probabilmente, se non quella appunto delle sedi che più desidera, una sede migliore di quella che desidera di abbandonare. E poi, in tutti i casi, non perderebbe niente, anche se volesse restare alla sede che ha accennato di abbandonare, in quanto che potrebbe starci con tutto il decoro, avendo confermata dal concorso la sua eleggibilità, cosa che a meno di demerito la Commissione non negherebbe mai.

E questo per rispetto ai professori di carriera, i quali non si troverebbero punto chiuso l'accesso alle sedi più ambite. Inoltre poi il poter concorrere liberamente, darebbe una garanzia a tutti gli altri utilissima, anche per le sedi stesse più interessanti. Perchè in queste sedi più interessanti se, come accenna l'art. 6, non potranno andare che i professori provetti che hanno già inseguito per anni nelle scuole secondarie, si verificherà che queste sedi interessanti avranno soltanto quei professori provetti; ma con gli anni anche la vigoria giovanile scema, e questi professori saranno sempre meno energici che non sarebbero quei giovani che hanno fatto da poco tempo gli studi e che sono ancora sotto l'impulso della passione del riuscire e del progredire. Di modo che sembra che l'art. 6, alle sedi più importanti farebbe un cattivo servizio, perchè protegge soltanto i vecchi. Perciò io crederei che fosse preferibile che alla mozione del senatore Arcoleo che rimandava al ministro ed all'Ufficio centrale l'esame ulteriore dell'art. 6 venisse aggiunta la raccomandazione di sopprimerlo completamente. Io credo che il relatore non troverà troppo azzardata questa proposta, inquantochè potrà tornar meglio sopra le idee.

Io credo anche che non insisterà troppo sul chiudere la carriera ai nuovi elementi, perchè infine la scienza è una, e non si deve tener separato l'insegnamento secondario dall'insegnamento superiore. I migliori professori universitari finora sono venuti dall'insegnamento secondario; il dire che questo insegnamento deve essere fine a se stesso non va bene: bisogna che il professore dell'insegnamento secon-

dario seguiti a studiare ed ad amare la scienza, nella speranza e col desiderio di andare all'Università, e non bisogna chiudere in un'atmosfera ristretta all'insegnamento secondario tutte le sue aspirazioni. Questo ho voluto dire, sperando che gli onorevoli colleghi apprezzino siffatta tendenza, ed al loro alto senno rimetto molti altri argomenti, di cui non parlerò per non tediare troppo il Senato. Raccomando dunque che il rinvio dell'art. 6 venga fatto aggiungendo la raccomandazione che possibilmente questo articolo sia completamente soppresso.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione.*
Conceda il Senato del Regno che io segnali la sua tornata di ieri, alla quale aggiunse oggi la sua parola il senatore Pacinotti, come una fra quelle che rimangono memorabili nei ricordi della cultura nazionale; fra quelle tornate parlamentari che si ripensano e si rileggono.

La scienza e le lettere rifulsero ieri alla tribuna senatoria mercè interpreti il cui nome appartiene ai fasti più belli non solo delle nostre Università ma del pensiero civile, scientifico, giuridico del nostro paese. Ebbero alte difese le ragioni della cultura e non meno alte le ragioni della scuola, quando con sì efficace discorso, con sì fine acume i senatori Arcoleo e Del Giudice ne rammentarono gli uffici, ne invocarono i benefizi in ogni parte d'Italia, a vantaggio di tutta la gioventù italiana.

Quando io intesi ieri maestri insigni accendersi di tanta eloquenza per procacciare ai loro alunni più valorosi impulso a forti e larghi studi e i modi di bene e animosamente compierli, pensai con profondo compiacimento che vivono pur sempre tra noi le tradizioni gloriose delle antiche nostre Università; perchè nella parola di questi maestri insigni ho sentito come l'insegnamento universitario non sia solamente un accademico sfoggio di erudizione e di sapienza, che dall'alto di una cattedra vien fatto innanzi a una cerchia di uditori, alieni essi dal maestro, ignaro e non curante questi del loro vero essere e dei loro bisogni intellettuali e morali; ma sia come un culto comune del sapere, un comune apostolato per il progresso degli studi, una così intima con-

suetudine di vita spirituale, che trascende i termini della lezione cattedratica e si espande oltre le mura universitarie nel bel mezzo della vita della nazione; perchè io ho sentito, onorandi uomini, che così altamente rappresentate l'insegnamento presso di noi, come l'opera vostra non sia solamente sapienza, ma anche amore.

Ebbene, o signori, io ho pensato e ripensato a quanto ieri ho inteso in questa aula; e l'impressione, direi quasi la vibrazione, ne sono rimaste in me così vive e potenti; che voi non meravigliate certo, ed anzi stimerete pienamente giusto, che io oggi, più che non significarvi con il mio dire una decisione ben netta e definitiva, mi studii invece di farvi palese quel fecondo complesso di sentimenti e di concetti che si è venuto formando in me per merito vostro dopo la seduta di ieri, e tenti di raccogliere intorno ad alcuni punti fondamentali, forse, ahimè, sciupandole un poco per la dura ma ineluttabile necessità dell'ufficio mio, le alate e fulgide cose, che qui sono venute fuori ieri in così gran copia.

Dura ed ineluttabile necessità dell'ufficio mio, ho detto; poichè essa mi costringe intanto a prendere le mosse da alcune considerazioni assai meno elevate di quelle fatte or ora.

Rammentate: io ricevetti questo disegno di legge, consentite l'immagine, come in eredità dei predecessori miei. Ma questa eredità io accettai volentieri, ad essa diedi tutto il mio zelo, per il suo buon successo faccio i voti più caldi, e il suo favorevole accoglimento non mi stanco di raccomandare fortemente al Senato. E sarò ben lieto il giorno che esso vorrà coronare con i suoi suffragi quest'opera da altri intrapresa e da me ora riassunta e caldeggiata.

Tutto ciò perchè un convincimento non meno fermo mi sorregge, che se io stesso avessi di quest'opera posto il primo inizio. E il convincimento mio si è, che questa legge varrà a rasserenare alfine l'ambiente delle scuole, che da ultimo si era venuto così dolorosamente perturbando, così paurosamente ottenebrando. Certo, lo riconosco, questa, è una legge di eccezione, ma pure eccezionali furono i mali che la provocarono; poichè è mancata, da ultimo, ogni fiducia nel corretto svolgimento degli ordinamenti dell'Amministrazione scolastica, perchè una serie di confusioni, di errori, di ritardi,

di trascuranze hanno ingenerato nell'animo degli insegnanti e delle famiglie tali prevenzioni, tali risentimenti, e tali scoraggiamenti, che più non si poteva indugiare a correre al riparo; e che il riparare diventava, più ancora che una semplice necessità amministrativa o didattica, una vera necessità morale e politica.

Ma non vi è dubbio, come fu più volte rilevato, che in questa legge vi è un continuo conflitto tra due concetti opposti, conflitto, che accennatosi fin dall'inizio della discussione si è venuto col progredire di essa sempre più accentuando. I due concetti sono, da un lato quello della tutela della carriera dell'insegnante, e dall'altro lato quello della cultura nazionale, largamente compreso.

Il corpo degli insegnanti, che già sono al servizio dello Stato, e che per conseguenza già ebbero a superare felicemente le prove del concorso generale di idoneità, e in base ad esso ottennero una cattedra, guardano a questi concorsi speciali per le sedi più ambite, come al più efficace mezzo di miglioramento della loro carriera, miglioramento non tanto dal punto di vista economico quanto da quello morale, per la maggior celebrità della sede, e intellettuale, per i più abbondanti e agevoli sussidi di studio. Ed essi confidano, non senza ragione, che in tale gara dei più valenti, non sarà tenuto minor conto della loro attività scientifica, che di quella didattica, esplicita durante gli anni, spesso duri, del loro insegnamento in umili sedi.

Vogliate considerare quale incitamento, quale lievito fecondo sarà nel corpo degli insegnanti il pensiero del concorso speciale, e quanto ardore esso porrà nei loro propositi, nelle loro opere, nei loro studi!

Ma per un altro verso, quando una schiera di giovani valorosi fanno ressa per conseguire una di quelle cattedre delle maggiori città, alle quali e per il numero di studenti e per altre ragioni si attribuisce una importanza quasi universitaria, non si può certo negare che gli interessi esclusivi della cultura nazionale vorrebbero, che non si stesse a guardare di dove questi giovani valorosi ci vengano, e che non si possa precludere la via a coloro, che nel cimento del concorso si saprebbero rivelare come i più capaci, i più dotti, i più validi.

Il disegno di legge, quale ci venne dalla Camera, ebbe, a questo punto, massimamente di

mira il primo di quei due obbiettivi, e cioè quello di tutelare la carriera degli insegnanti. E, per verità, se questa legge ha veramente da intitolarsi, come al suo primo nascere la si intitolò, *legge dello stato giuridico*, essa dovrebbe essere una legge che riesca non a diminuire ma ad accrescere i vantaggi, le garanzie, le prerogative di carriera degli insegnanti. E se del pensiero a cui primitivamente si ispirò l'articolo, che stiamo discutendo, io volessi addurre ulteriori giustificazioni e prove, io non avrei che a rintracciarle in ciò chedissero ieri il senatore Enrico D'Ovidio. Poichè egli osservò, che questo articolo di legge dei concorsi speciali è generato da ciò, che non si ha fiducia nella pubblica amministrazione; cioè non si ha fiducia, che essa stessa sappia provvedere con saggezza e discernimento e giustizia, quando vacano le maggiori sedi, senza bisogno di un nuovo e speciale concorso, vale a dire scegliendo opportunamente fra coloro, che il concorso generale e poi la prova dell'insegnamento impartito hanno designati come i migliori sotto ogni riguardo escientifico e didattico. Ma che si viene a dire, dopo tutto, con ciò? Si viene a dire che è alla sola fiducia manchevole verso l'Amministrazione che si vuole sopperire; ma non già che si intende di rinnegare quella scelta che sarebbe fatta da essa, se avesse la fiducia generale. Ora è certo che l'Amministrazione scolastica non andrebbe a cercare fuori della cerchia degl'insegnanti già da essa dipendenti le persone, a cui affidare queste cattedre nelle maggiori sedi, ma le sceglierebbe indubbiamente nell'ordine stesso degli insegnanti suoi.

Voglia ancora il Senato por mente ad un'altra rilevantissima circostanza, ed è che il regime di questi concorsi speciali, che con il disegno di legge si divisava di fissare, non faceva in fondo che riprodurre e consacrare una condizione di cose già esistente, una consuetudine di molti anni e ormai costantemente seguita; poichè oggi usa appunto di bandire concorsi, ristretti fra gl'insegnanti, quando si tratta di provvedere ad insegnamenti nelle maggiori sedi. Di maniera che, introducendo un altro sistema, si potrà giovare alle esigenze della cultura, ma non certamente a quelle della carriera degl'insegnanti.

Ma contro questo sistema, che oggi è in vigore, è insorto ieri il senatore Scialoja, facen-

dolo segno delle sue critiche, come sempre, sagaci e penetranti. Egli citava, tra l'altro, un concorso, di cui egli fu uno dei giudici, e ne ha rivelati con severe ma giuste parole l'esito tutt'altro che soddisfacente. Dell'esempio da lui addotto mi vollen render pieno conto. È vero; ebbe luogo un concorso per una cattedra d'Istituto nautico; e i risultati del concorso non avrebbero potuto essere più deplorabili. Ma che vuole dire questo? Vuol dire semplicemente che ogni sistema ha i suoi inconvenienti, e che uno, certo grave, del sistema ora vigente fu, per un caso specialissimo, segnalato dal senatore Scialoja. Ma chi può pretendere di aver escogitato un sistema, che in qualche caso singolo, non si abbia poi a chiarir manchevole?

Dal dibattito di ieri, signori senatori, potrebbero derivare dei preconcetti. Si potrebbe credere, cioè, che vi sia una differenza di dignità tra l'una e l'altra scuola, tra l'insegnamento che s'impartisce in una città maggiore e quello impartito in una minore, tra l'attività che un insegnante spieghi seguendo il sistema della monografia, come diceva il senatore Arcoleo, caratterizzando felicemente con due parole tutto un indirizzo, e cioè l'indirizzo ora prevalente nell'alta cultura e l'attività di coloro, che alla sottile ricerca scientifica antepongono la funzione didattica, è lo studio di sua natura più generale e sintetico dell'insegnante.

Orbene, qui non vorrei essere frainteso: quelli della cultura io stimo che veramente siano gli interessi superiori, e che debbano di conseguenza andare innanzi ad ogni altro interesse.

L'alta cultura è come quei fuochi, che si accendono sulla vetta delle montagne e in cui si affissano dalle sottostanti pianure interminate gli sguardi d'innunerevoli mortali che ricercano la loro via fra le tenebre, essa, è, se così volete, come un faro, che alle genti affaticantisi per la conquista di una civiltà, di una felicità, di un benessere sempre più pieni e più perfetti, addita la rotta da seguirsi, e il porto in cui le loro veementi e a volte persino tormentose aspirazioni avranno finalmente soddisfacimento e tregua.

No, non vi può esser dubbio, quelli dell'alta cultura sono i più vitali interessi, a cui uno Stato debba provvedere, perchè l'alta cultura è insieme elevazione morale, è forza politica, è prosperità economica.

Non crediate, che anch'io non mi sia proposto, le mille e mille volte, il formidabile problema, se per il progresso civile dei popoli sia piuttosto da desiderare che sorgano tratto tratto degli uomini di smisurata grandezza, come un Dante o come un Galileo; o se non sia piuttosto da far voti, che in giuste parti si abbia a ripartire, dirò così, il patrimonio intellettuale delle nazioni, e con un ininterrotto lavoro di estensione o di divulgazione della coltura stessa, mercè l'ausilio di innumerevoli scuole, farne affluire a tutti in uguale misura il godimento. E non vi nascondo, ch'io sarei piuttosto incline a pensare, che meglio è che sulle grandi vie dei popoli si levino di tempo in tempo questi grandi luminari, dai quali poi la luce si diffonde in sprazzi improvvisi su tutto quanto il pensiero di una nazione e di una intiera epoca, e anzi penetra ancora e si propaga, senza limite alcuno nè di spazio nè di tempo, nella vita intellettuale delle generazioni future, e governa ed alimenta il loro incivilimento attraverso i secoli.

Ma non di questo problema, consentite ch'io lo avverta ancora, non di questo supremo problema dobbiamo noi ora occuparci.

Il compito nostro presente, per quanto pur sempre altissimo, è per altro più modesto. Ma è, insieme, e più concreto e più urgente.

Noi dobbiamo unicamente studiare, come delle grandi scoperte, che la grande scienza ci diede e ci darà, abbia a trarre profitto ogni maniera di volenterosi e di studiosi. Noi dobbiamo avvisare ai modi, per cui tutto il bene che da esse deriva, abbia a diffondersi quasi in mille rivi a fecondare la vita della intiera nazione. Il problema nostro ed il nostro compito si restringono pertanto in questo istante alla questione della scuola e del suo migliore e più efficace funzionamento.

Segnato così l'ambito delle nostre indagini e del nostro dibattito, non si può certamente dubitare, a mio avviso, che le più grandi cose a vantaggio dei popoli si operano in questo campo della scuola piuttosto per virtù delle idee sintetiche, anzichè per l'efficacia delle minuzie erudite ed analitiche, e che l'opera della scuola anzichè essere puro e freddo esercizio di critica, ha da essere un focolare di nobili idee e di generose ispirazioni. (*Approvazioni*).

Ieri il senatore Zumbini, con quella finezza

ch'è non soltanto nei suoi scritti, ma anche nel suo dire, ci asserì che con tante scuole di pedagogia e con le scuole di magistero la maestria didattica in qualche maniera è già posseduta dai giovani, che escono dall'Università. E soggiungeva: volete vedere come tale maestria coincida perfettamente con il profitto che si trae dall'insegnamento scientifico e cioè con il grado maggiore o minore di cultura dei giovani? Ebbene, sappiate, che quelli di essi, i quali ottengono le votazioni più brillanti negli esami dei vari corsi universitari, conseguono anche il maggior numero di voti nelle prove di magistero.

A me questa argomentazione non è parsa del tutto convincente; anzi confesso che essa mi ha indotto a sospettare del contrario precisamente di quello, ch'essa vorrebbe provare. Io temo fortemente, cioè, che le scuole di magistero fra noi siano ancora più teoriche che pratiche.

Si compie in quest'anno proprio un secolo giusto dal giorno, in cui lo Herbart pose le fondamenta della pedagogia delle scuole medie ed istituì a Gottinga quel metodo dei seminari o delle scuole di magistero, a cui poi un suo illustre discepolo, lo Ziller in Lipsia, diede tanto svolgimento e che l'Italia conobbe massimamente per i libri preziosi dell'egregio mio amico, e ora valoroso collaboratore mio, del Credaro.

In Italia la scuola di magistero fu creata da Bonghi, il quale nel Ministero dell'istruzione pubblica diede opera a molte cose e lasciò dietro di sé tracce luminose.

Ma fu il senatore Villari il quale diede costituzione veramente efficace alla scuola di magistero in Italia. Ma quale il senatore Villari la concepì, e quale egli l'aveva congegnata e costituita, la scuola di magistero avrebbe potuto veramente corrispondere al suo fine; poichè egli non solo stabiliva, che l'insegnamento da impartirsi in essa avesse effettivamente carattere pratico, ma ordinava ancora che i futuri insegnanti fossero condotti nelle scuole secondarie e colà la vera opera del magistero si svolgesse e si compiesse.

Ma io non credo che si trovi omai in Italia pur un luogo, ove quelle disposizioni, dalle quali avrebbe avuto origine un reale avviamento alla futura carriera didattica, siano pienamente e genuinamente osservate. È pensiero

mio, che le scuole pedagogiche, per essere serie ed efficaci, debban venir congiunte all'effettivo esercizio dell'insegnamento in una scuola secondaria, a quella stessa maniera, con cui, per esempio, l'insegnamento della medicina finisce nella esperienza clinica; e annunzio al Senato che, a cominciare da Roma, io mi propongo di stabilire, accanto all'insegnamento della pedagogia appunto una scuola secondaria così ad esso congiunta, che il magistero possa svolgersi, secondo quel concetto fondamentale, che presiedette all'istituzione di queste scuole in altri paesi, e con cui esse sono venute progredendo e sempre più riflorando, in Austria, in Francia e in America.

Ma, tornando al punto di partenza di tutto il nostro presente dibattito, io non vorrei che dalla discussione fatta ieri i nostri insegnanti fossero indotti a credere, che vi sia differenza di dignità tra l'insegnare nell'una o nell'altra scuola, nell'una o nell'altra città, nell'una o nell'altra parte d'Italia. Lo riconosco, non è certo la cosa più agevole di questo mondo, il distribuire fra i vari luoghi gli insegnanti, il persuadere ad essi che tutte le sedi dell'Italia nostra sono ugualmente degne dell'opera loro.

Ma è bene che nessuno dei nostri giovani si creda una vittima, se si trova in una piccola città, in una regione alquanto remota; e ciò non solo perchè l'eccellenza nello studio deve essere assolutamente accompagnata con la maestria nell'esercizio didattico, ma perchè la scuola è essa pure palestra degnissima dei più forti ingegni, non meno della ricerca scientifica. E poichè ieri ho sentito parlare di professori, ai quali per trovarsi in modeste residenze e in regioni appartate, nulla più rimane che dedicarsi alla vita di famiglia, ebbene io replico, che dalla vita di famiglia, virtuosamente esercitata, il professore avrà cresciuta la sua autorità morale in cospetto dei giovani e delle loro famiglie! (*Approvazioni*).

Non è la sede che fa l'uomo. Sarà l'uomo invece che, se davvero valente, illustrerà la sede.

E qui amo rivolgermi in modo più particolare al senatore Francesco D'Ovidio. Egli ci ricordò il Barberis, un uomo venerando, egli disse e disse il vero, grandemente benemerito degli studi e soprattutto della disciplina scola-

stica, che successivamente assai declinò. E del Barberis ci raccontò, che non aveva voluto mandare lui, D'Ovidio, a Salerno, consigliandolo invece ad attendere che un insegnamento gli si fosse potuto conferire a Bologna. Ora io domando: Francesco D'Ovidio, se fosse andato a Salerno, avrebbe compreso meno a fondo le bellezze della Divina Commedia, o le avrebbe meno magistralmente ritratte, di quel che fece? Francesco D'Ovidio a Salerno non sarebbe forse riuscito a penetrare così addentro nel pensiero e nell'anima di Alessandro Manzoni, come fece Francesco D'Ovidio, iniziando la sua carriera a Bologna?

È l'uomo, ripeto, è l'uomo quello che unicamente conta, e non già la sua sede!

Giosuè Carducci cominciò - chi non rammenta le deliziose pagine di quel suo scritto biografico: *Le risorse di S. Miniato al Tedesco?* - Giosuè Carducci cominciò appunto la sua fulgida carriera, meglio è assai che io dica addirittura la sua missione, in quella modesta residenza di provincia, ove *le risorse*, com'egli ci ha narrato, erano così meschine. Eppure di colà venne fuori la prima edizione delle sue rime, ma di colà trasse egli quella vigoria didattica, che di lui ha fatto non solo lo espositore di splendide lezioni ma un maestro dei più mirabili, nel senso più alto ma insieme più specifico della parola. E il successore di lui, il Pascoli, non ha cominciato forse l'ufficio suo a Matera? Eppure questo non ha tarpato l'ali del suo poetico genio.

E voi illustri soci dell'Accademia dei Lincei, non avete forse coronato di tante lodi il Trombetti? Eppure egli ha saputo, anche attraverso alle molte sedi non certo delle più ambite, per le quali passò, e cioè Cefalù, S. Maria Capua Vetere, Monteleone, raccogliere grado grado quell'immenso materiale di studio, rarissimo e ai più quasi inaccessibile, su cui gettò le basi dell'opera sua.

E io potrei proseguire ancora a lungo con le mie esemplificazioni, e ricordarvi, fra le migliori forze del nostro insegnamento universitario, Ernesto Giacomo Parodi che insegnò nei ginnasi di Caltagirone e di Arpino, il Cocchia che insegnò a Corleone, il Cian a Sassari, il Guarnerio a Nuoro; ed altri ed altri ancora.

Io capisco che una prevalenza di gioventù, se così posso dire, sia davvero opportuna nelle sedi, ove maggiore è il numero degli alunni,

poichè a governare gli spiriti, a contenerli e occorrendo ad infiammarli, occorre quella energia e quel fervore, che sono di solito in un insegnante giovane e valente. Comprendo che, ove la vita intellettuale è più intensa, ove accanto all'insegnamento medio esiste ed opera l'insegnamento universitario, convenga soprattutto di assicurarsi che il professore abbia un così alto livello di cultura e d'idee da non scapitare troppo al confronto, e da sentire anzi dallo stesso ambiente e da quella vicinanza venirgli come un beneficio stimolo alla emulazione ed alla onesta ambizione.

E, del resto, la stessa gioventù dei maggiori centri, favorita da più larghi mezzi di studio, dal contatto più immediato con le vive correnti della vita artistica, letteraria, scientifica ha verso i propri insegnanti delle esigenze più grandi.

Ma tutto questo significa solo che per le sedi di tal natura occorrerà, che si procuri di evitare che vi sia chiamato chi non raccolga in sé in giusta misura e il valore e l'esperienza. Non significa già che occorra garantire, come contro un pericolo irrimediabile, i maggiori ingegni dall'andare in minori città o in scuole più piccole a compiervi l'ufficio d'insegnanti.

Io non so ancora definitivamente quali siano a questo proposito le deliberazioni dell'Ufficio centrale. Per parte mia sarei incline ad accettare il disegno di legge quale fu approvato dalla Camera dei deputati.

Gli assistenti temporanei, che il senatore Cannizzaro si compiaceva, e con ragione, di aver introdotto molti anni fa in Piemonte, non sono più tali, e cioè temporanei dappertutto presso di noi; e ciò evidentemente perchè vi sono certe discipline, dove la temporaneità di sua natura troppo frettolosa non si confà ai bisogni delle pazienti e durature esperienze e ricerche. A ogni modo, per farla breve, io mi rimetto al Senato a questo proposito, accettando cioè, che gli assistenti possano presentarsi ai concorsi, con che per altro sia stabilita quella incompatibilità loro con il contemporaneo ufficio di insegnante, che non piaceva interamente al senatore Cerruti, ma che io credo sia bene mantenere in difesa non tanto dell'Università e degli istituti superiori, cui gli assistenti appartengono, quanto della scuola.

Ieri ho sentito parlare di esami, di concorsi

cioè per titoli e per esame. Stimo che questa proposta, la quale fu messa innanzi dal senatore Scialoja, contenga una garanzia di gran rilievo, e per parte mia l'accetterei. Il senatore Arcoleo sottovoce mi accusa, se bene intendendo, di contraddizione, poichè può parere che io tragga i provetti a quel cimento dell'esame, che si voleva che fosse ad essi risparmiato. Ma l'accusa di contraddizione, a guardare le cose a fondo, non regge. Altro, innanzi tutto, è un concorso consistente in una semplice prova di esame, e cioè in una prova, per sua natura, avente in sé qualcosa di fatalmente aleatorio, in una prova poi, nella quale la mente più agile e più ardita dei giovani ha maggior probabilità di riuscita, che non il pensiero più riflessivo e guardingo dei maturi; ed altro è un concorso che si fonda su una prova duplice, quale è appunto quella fondata sulla comparazione e valutazione dei titoli e sull'esame dei candidati. Si rifletta, che un tale sistema combinato non è infrequente negli stessi concorsi alle cattedre universitarie, senza che con ciò la dignità dei concorrenti, che spesso sono già scienziati di gran fama o professionisti riputati e provetti, ne appaia menomata.

Ma qui dobbiamo considerare che interviene un coefficiente tutto quanto peculiare, e di cui non si può non tenere il massimo conto. Perchè dal progetto ministeriale, perchè dal progetto dell'Ufficio centrale, perchè da tante parti si vuole preclusa la via di questi concorsi speciali a tutti quanti i laureati e diplomati, anche se forniti di titoli scientifici magari superiori a quelli degli insegnanti? Perchè — si è detto — non consta, quanto ad essi, della attitudine didattica e della esperienza della scuola. Ma allora, mi sia lecito di chiedere alla mia volta, per che via vorrete accertare questa così essenziale attitudine didattica degli insegnanti, di dove vorrete trarre gli elementi di un coscienzioso confronto, in che modo fissare i criteri del giudizio definitivo? Semplicemente in base ai dati della maggiore o minore anzianità, o a quelli delle attestazioni ufficiali troppo spesso redatte con spirito diversamente severo, o a quelli anche più inponderabili della pubblica fama? No certo. Perchè io credo che non vogliate premiare con l'assegnazione della sede diù ambita la semplice pratica. Or dunque non rimane che la prova comparativa, la gara della

lezione pubblica in cospetto della Commissione, il contraddittorio, in una parola: l'esame. L'esame cioè, che venga ad integrare i dati, che saranno forniti dalla valutazione antecedente dei titoli e dal giudizio già formulato su di essi.

Così, solamente così, noi potremo accertare, se la inveterata abitudine dell'insegnamento abbia, non già cresciute le abitudini didattiche, ma esaurita disgraziatamente ogni loro potenzialità e inaridita ogni loro freschezza.

Il senatore Villari diceva nella seduta di ieri che le Commissioni terranno di loro iniziativa il debito conto di certi criteri; e oggi il senatore Pacinotti soggiungeva che nella saviezza delle Commissioni bisogna avere piena fiducia. Ma credono proprio gl' illustri uomini che hanno emesso questa opinione, che noi possiamo rimetterci senza più alle Commissioni? Non per l'esperienza mia di ministro, ma per quella di osservatore e di cittadino, io, questa fiducia assoluta e cieca nelle Commissioni che giudicano dei concorsi, non l'avrei. Io temo, anche qui, che qualche volta nelle Commissioni si accenda un po' di quella lotta fra i due opposti indirizzi della monografia (prendo ancora qui a prestito l'espressione spicciativa dell'onor. senatore Arcoleo) e, dirò così, della sintesi didattica. Io temo assai che l'essersi più di una volta assegnata un'importanza preponderante nei giudizi a uno solo di quegli elementi, e più precisamente al primo, non sia forse l'ultima cagione del fatto, del lamentevole fatto, che la disciplina non è nelle nostre scuole quale dovrebbe essere. E troppo soventi ci accade di rilevare, che la fiducia delle famiglie nelle nostre scuole non è completa; tanto che vivono accanto, anzi di contro ad esse e fioriscono delle istituzioni, a cui fanno ricorso per la figliuolanza loro quelli medesimi i quali per le loro idee parrebbero doverne essere i più alieni. Ora questo male - ripeto - non potrebbe essere originato anche dai criteri non sempre bene ispirati, e non sempre obbiettivi e spassionati delle Commissioni che hanno giudicato dei concorsi? È perciò, che io non solo chieggo che la legge non precluda con una dizione troppo ristretta la valutazione di ogni maniera di criteri; ma dichiaro al Senato che nel regolamento procurerò che siano segnati accuratamente tutti appunto questi criteri speciali, dei quali il senatore Villari ci parlò ieri, per

modo che uguale rispetto abbiano e l'ingegno e la dottrina e l'abilità didattica, e finalmente il coefficiente non meno prezioso di quelli sopraccennati, e cioè il coefficiente morale.

Ciò detto, a me non rimane che dichiarare che attenderò l'ulteriore svolgimento della discussione, e specialmente le proposte dell'Ufficio centrale, per trarne lume e norma al mio giudizio e alle mie decisioni. Io sono profondamente persuaso, che l'art. 6 di questa legge uscirà dalle vostre discussioni e dalla vostra deliberazione così sapientemente conformato, da costituire una valida difesa della nobile carriera di chi insegna, e insieme un doveroso ossequio alle aspirazioni più eccelse della nuova Italia, la quale tende a sempre più alto salire nelle conquiste della scienza, e fornirà del pari una prova luminosa che non invano nel Senato del Regno vigilano, alla gloria del pensiero e del sapere nazionale, gli uomini, che con più sicuro ingegno e con più chiara fama ne rappresentano il culto e il valore al cospetto del mondo civile. (*Approvazioni vivissime*).

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, devo dichiarare al Senato che oggi l'Ufficio medesimo si è riunito per esaminare tutti e cinque gli emendamenti che furono ieri presentati dai vari oratori.

Dopo lungo e maturo esame, tenuto conto delle ragioni speciali che furono esposte nella discussione di ieri, l'Ufficio centrale unanime è venuto nella deliberazione di ripristinare quella parte dell'articolo relativo agli assistenti, ch'era stata cancellata dall'Ufficio. Ciò noi facciamo nell'interesse del disegno di legge, perchè, tolto di mezzo il dissenso che su questo punto si era manifestato ieri, il disegno medesimo possa più facilmente raccogliere i suffragi del Senato.

Di modo che il comma secondo dell'art. 6, sarebbe formulato in questi termini:

« A tali concorsi saranno ammessi gl'insegnanti della stessa materia e di materie affini nelle Regie scuole medie, e gli assistenti universitari che, in seguito a concorso, fossero già stati precedentemente invitati ad occupare una cattedra in una scuola del medesimo ordine. L'ufficio di assistente universitario e

quello di professore di scuola media e normale sono incompatibili ».

Tra questo comma e quello approvato dalla Camera dei deputati non esiste altra differenza se non in ciò, che noi abbiamo cancellato l'espressione « i quali siano già in servizio stabile », anche perchè secondo il disegno che verrà a discutersi fra qualche giorno sulla condizione economica degl' insegnanti medi, questo inciso non ha più ragion d'essere.

Infatti con la frase « insegnanti stabili » si escluderebbero soltanto gl'insegnanti che avrebbero un ufficio affatto temporaneo, come a dire i comandati, i supplenti e gli incaricati. Ora nella nuova legge queste figure scompaiono, e resta quindi inutile la dichiarazione d'insegnanti in servizio stabile, giacchè tutti, dalla loro entrata in ufficio nella qualità di reggenti o straordinari alla promozione come titolari od ordinari, sono in servizio stabile.

Tutti gli altri emendamenti, per diverse ragioni che non giova ripetere, risultando già queste dalla discussione di ieri, sono stati respinti dall'Ufficio centrale.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Io desidero uno schiarimento dall'Ufficio centrale: vorrei sapere perchè gli assistenti debbano aver precedentemente concorso all'insegnamento.

Si vuole forse intendere con ciò che un assistente che non abbia pensato ad un concorso alle scuole medie, appena laureato, non possa più concorrervi in seguito, dopo aver fatto il biennio di assistentato?

Francamente, io non capisco questo inciampo, questa condizione per gli assistenti, ed aspetto di essere illuminato su questo punto.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Tutto mi sarei aspettato, fuorchè questa decisione dell'Ufficio centrale, perchè la proposta, che oggi ci si fa a nome dell'Ufficio centrale, era stata eloquentemente confutata dal suo relatore nella seduta di ieri; quando egli diceva che, se logicamente si fosse dovuta accettare una variante alle proposte che allora faceva, questa doveva estendersi a tutti coloro che possono dimostrare la loro idoneità in un concorso, e che il limitarla ad una sola

categoria di persone, quale poteva essere quella degli assistenti, era cosa illogica.

Ora tra l'Ufficio centrale di ieri e quello di oggi, preferisco quello di ieri; perchè non v'è davvero alcun sentimento di equità che possa dettare questa preferenza per gli assistenti universitari. Se ammettete che questi concorsi debbano farsi in campo chiuso, fra coloro che già occupano cattedre negli istituti secondari, voi seguirete un certo ordine di idee, poichè costituirete promozioni per concorso; ma se chiamate persone che non appartengono all'insegnamento medio, non vi è ragione perchè dobbiate fermarvi agli assistenti universitari, poichè questi nelle Università non esistono che per certi determinati insegnamenti, soprattutto per le scienze matematiche, naturali e fisiche.

Ma noi abbiamo giovani, i quali si trovano nelle identiche condizioni morali, ma soltanto non sono rivestiti del carattere ufficiale di assistenti; sono studiosi di lettere e di filosofia in gran numero, o studiosi di dritto.

Perchè si dovrebbe fare a costoro, i quali continuano a mantenersi nell'ambiente universitario per proseguire i loro studi, una condizione diversa da quella che è fatta agli assistenti?

Questa concessione parziale ha un po' troppo l'aspetto del desiderio di ottenere i voti dei professori di scienze fisiche e naturali...

DEL GIUDICE, *relatore*. No, no, non veniamo a queste transazioni.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. È perchè le scienze sperimentali non sono scienze morali.

SCIALOJA. Sono però scienze egualmente. Quando voi chiamate gli assistenti a questi concorsi, non lo potete fare per altra ragione se non perchè volete rispettare in essi quegli studi che hanno dimostrato di continuare dopo l'esame di laurea. Non ci può essere altra ragione; ma questa è comune agli studiosi di lettere e a quelli di tutte le altre materie.

Mi si dice che ci sono i laboratori. Ma questo che significa? Ci sono anche gli archivi, ci sono tutti gli altri strumenti di studio. Qui si parla degli studi delle lettere, e di altre materie, come se si trattasse di meditazioni monacali, per le quali non si richiedono strumenti di studio.

Lo stesso illustre ministro è venuto a domandare al nostro collega D'Ovidio, se egli non avrebbe avuto lo stesso cervello e la stessa potenza intellettuale a Salerno che a Bologna. Evidentemente la testa di Francesco D'Ovidio sarebbe stata la stessa, ma i mezzi di studio no. E i mezzi di studio per le materie filologiche sono oggi altrettanto complicati e difficili a trovarsi che quelli per le scienze fisiche e naturali.

È un'illusione questa di credere che gli studi delle scienze morali e delle lettere siano di natura assolutamente diversa dagli studi delle scienze naturali.

MORANDI. Non diciamo neppur questo.

SCIALOJA. Credo perciò che l'accoglimento degli assistenti in questi concorsi produca tale disuguaglianza di trattamento fra le varie categorie di studiosi, che meritano di essere trattati tutti egualmente, che non sono punto disposto ad approvare la proposta dell'Ufficio centrale.

Ma, poichè ho la parola, mi permetta il Senato di fare qualche considerazione al di là di quest'emendamento, anche per non essere costretto a riprendere la parola nel seguito di questa discussione.

Si potrebbe pensare ad una proposta intermedia tra quella che hanno fatto alcuni degli oratori che mi hanno preceduto, e che ho fatta io stesso nella seduta passata, e la proposta prima dell'Ufficio centrale.

Si potrebbe pensare ad abolire completamente questi concorsi speciali; perchè, in tal modo, concedendo ai primi vincitori qualche diritto di preferenza, coloro che sono risultati nei concorsi generali potrebbero venire ad occupare le cattedre secondo la diversa importanza e in proporzione del loro merito. Questo sistema sarebbe meno pericoloso degli altri. Ma a me non pare che sia accettabile, e la ragione del mio dissenso è assai semplice.

Se la distribuzione delle cattedre migliori si dovesse fare unicamente in base ai risultati dei concorsi generali, ecco che cosa potrebbe avvenire in pratica:

A coloro, che sono dichiarati vincitori in un determinato concorso, verrebbero distribuite le cattedre che nel breve periodo di tempo, pel quale il concorso ha valore, diventano vacanti,

e tra queste potrebbe facilmente accadere che non vi fossero le migliori, quelle delle sedi principalissime; le cattedre di queste sedi venendo ad essere vacanti in un periodo successivo, dovrebbero, con questo sistema, assicurarsi ai concorrenti di questo periodo successivo. Si verrebbe così a far veramente un trattamento disuguagliantissimo, secondo il caso; a meno che si volesse poi ammettere un diritto dell'amministrazione di trasferire alle cattedre migliori coloro che già si trovano in possesso delle cattedre meno importanti.

Ma questo diritto di trasferimento, senza la prova di un concorso, è quello appunto che non si vuole ammettere.

A me pare quindi che si ricada nella necessità di un concorso speciale, se si vuole che alle cattedre migliori siano chiamati anche coloro che si trovano attualmente nell'insegnamento.

Concludo che la proposta che feci ieri mi sembra ancora la migliore, nonostante gli argomenti che sono stati portati in contrario.

I concorsi generali sono necessari per l'ammissione nella carriera della istruzione secondaria e per l'assegnazione dei posti comuni.

Se alle sedi principali si vuole, come a me pare che si debba, che siano chiamati i più valorosi, bisogna poterli scegliere tanto nel personale insegnante, il quale ha un diritto di preferenza che si farà valere nel concorso, quanto fra tutti quegli studiosi che non appartengono ancora al personale insegnante, ma che hanno diritto di appartenervi, e di appartenervi nelle migliori condizioni per la santa ragione che essi sono i migliori.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Scialoja e da altri è questo:

Art. 6.

Per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti, le quali saranno indicate nel regolamento dovranno bandirsi speciali concorsi per titoli e per esame, ai quali saranno ammessi i laureati e coloro che hanno il diploma concernente la materia messa a concorso.

Si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite nei precedenti articoli.

L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie e normali sono incompatibili.

Osservare le garanzie dell'art. 5 potrà aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi più importanti, di cui alla parte prima del presente articolo.

V. SCIALOJA, MOSSO, MANGIAGALLI,
E D'OVIDIO, B. ZUMBINI, O. TOM-
MASINI, E. BRUSA, F. D'OVIDIO,
F. BUONAMICI.

PRESIDENTE. Il senatore Scialoja ha facoltà di continuare il suo discorso.

SCIALOJA. Questa pleiade di illustri professori delle nostre Università che ha voluto associarsi a me nel proporvi questo emendamento, dà un valore ai miei argomenti che la povera mia autorità certamente non potrebbe ad essa attribuire. Io desidererei che l'Ufficio centrale, il quale si è indotto a fare un piccolo passo nella maggiore libertà di questi concorsi speciali, non volesse arrestarsi a mezza via in un modo che, mi permetta dirlo, non mi sembra molto logico. Adopero questa frase un po' dura, ma che è quella pronunciata dal relatore dell'Ufficio centrale nella seduta di ieri.

Voglia l'Ufficio centrale considerare la eguaglianza di tutti coloro che studiano e che si trovano nella stessa condizione morale degli assistenti, per fare anche a questi altri il trattamento che oggi ammette per gli assistenti.

Non aggiungo parola per non tediare più oltre il Senato.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di voler riflettere che abbiamo davanti a noi sei emendamenti, i quali hanno già avuto il loro sviluppo nella seduta di ieri; mi permetto quindi di fare osservare che il Senato oramai è perfettamente edotto della questione. Ad ogni modo; prego gli oratori di usare la maggiore possibile sobrietà di parola.

Detto ciò, do facoltà di parlare al senatore Ponsiglioni.

PONSIGLIONI. Io dovrei compiacermi che l'Ufficio centrale, accettando sostanzialmente il mio emendamento, l'abbia avvalorato con la sua autorità e facilmente mi potrei rassegnare alla dimenticanza del mio nome...

MORANDI, *pres. dell'Uff. centr.* Ha ragione.

PONSIGLIONI... Poichè la cortesia non fa difetto nel relatore dell'Ufficio centrale, penso che egli tanto è assorbito nella discussione che ben si comprende questa omissione.

Le condizioni della mia salute non mi hanno consentito ieri di dare adeguato svolgimento al mio modestissimo ordine del giorno, e tanto meno me lo consentono oggi, per cui ho già dichiarato e ripeto di serbare sincera gratitudine ai colleghi del Senato che hanno difeso il mio concetto.

Una sola cosa mi occorre di dire: che nella eloquente discussione fatta ieri dal relatore dell'Ufficio centrale è stato perduto di vista, quantunque io l'avessi precisamente indicato il principale motivo del mio emendamento. Ed è questo. Io ho proposto che si ristabilisse la parte del progetto votato dall'altro ramo del Parlamento relativo agli assistenti universitari, unicamente per una ragione di logica e di coerenza.

Dopo che il Senato aveva votato l'art. 4, escludere gli assistenti universitari dal diritto di concorrere ai concorsi per le sedi più importanti era una stridente contraddizione.

Che cosa abbiamo noi fatto modificando il progetto dell'Ufficio centrale sancito dall'articolo 4? Abbiamo detto che i vincitori nei concorsi generali, i quali, invitati ad occupare una sede avessero rifiutato, non perdevano già il diritto di occupare altre sedi, ma perdevano solamente il turno e potevano poi in altre cattedre essere collocati.

Dopo ciò, con quale ragione nei concorsi speciali si potevano escludere gli assistenti universitari? E noti il Senato, col mio emendamento si volevano includere non tutti gli assistenti universitari ma solo una parte di essi, cioè quella parte che era già riuscita vincitrice nei concorsi generali e che quindi aveva acquistato il diritto sancito dall'art. 4. Ora si può pensare una contraddizione più flagrante di questa?

Senonchè mi preoccupo di ciò che con tanta sagacia e precisione di forma ha ripetuto anche oggi l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Qui abbiamo due interessi: l'interesse della carriera per gli insegnanti delle scuole secondarie, e l'interesse della scuola. Per il primo si vorrebbe chiuso l'adito ad ogni altro concorrente che non fosse già nell'effettività dell'insegnamento secondario, per l'altro non si può disconoscere che la scuola potrebbe avvantaggiarsi dall'introdurre nell'insegnamento

secondario qualche concorrente estraneo di capacità singolare. La prudenza consiglia di contemperare, per quanto è possibile, questi due interessi e sebbene il concetto che mi aveva ispirato nel volere ammessi di nuovo gli assistenti universitari fosse appunto quello di mitigare il rigore per cui si faceva una casta assolutamente chiusa ad ogni spiraglio di aria nuova e di luce nuova dei professori delle Facoltà secondarie, io non disconosco, e lo dico fin d'ora, che potrebbe apparire una specie di privilegio per gli assistenti universitari il fatto che essi soli sono ammessi e che nessuno delle altre categorie si può far largo. Ma si vorrà arrivare fino al punto di ammettere ai concorsi delle cattedre i semplici laureati e quelli che hanno la patente di magistero e qualunque altro?

La cosa potrebbe essere giusta dato il principio di assoluta libertà di concorrenza, ma la cosa potrebbe sembrare inopportuna se si vuol salvaguardare l'interesse degli insegnanti delle scuole medie.

Si potrebbe, a mio modo di vedere, contemperare i due interessi e rendere possibile il progresso scientifico e la garanzia della carriera, ammettendo ai concorsi speciali tutti coloro che in un concorso generale, fossero come quelli di cui si disciplina la posizione nell'art. 4, riusciti vittoriosi, e avessero quindi acquistato diritto ad essere collocati in altra sede.

Siano essi assistenti universitari, siano liberi docenti, siano laureati, siano diplomati nel magistero, purchè abbiano mostrato col prender parte a un primo concorso che intendono percorrere la carriera delle scuole medie, a costoro non si può negare la facoltà di prender parte ai concorsi speciali per le cattedre più importanti.

In tal guisa a me pare che mentre si salvaguardano gli interessi per la carriera dei professori i quali non vedranno mai a competere con loro se non quelli che hanno già mostrato disposizioni d'animo a insegnare nelle scuole medie, che hanno prestato un esame di concorso e sono riusciti vittoriosi, si può bene aprire uno spiraglio a che nella classe degli insegnanti medi qualche elemento nuovo s'introduca che possa vivificare quell'ambiente e

possa man mano rendere la classe degli insegnanti meglio adatta a compiere il suo ufficio.

Per queste considerazioni, qualora non riscuotesse l'approvazione del Senato il mio primo emendamento, fatto suo dall'Ufficio centrale, prego l'eccellentissimo Presidente di porre a partito questa seconda proposta, che gli mando per iscritto, la quale è in sostanza lo stesso concetto un po' allargato, come ho testè indicato.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Comprendo come il Senato debba essere bene stanco di una discussione si lunga su questo articolo. Dirò quindi due sole parole per giustificare la condotta dell'Ufficio centrale in questa occasione.

L'Ufficio centrale ebbe dinanzi a sè l'articolo come era stato votato dalla Camera. Esso considerò che questa legge doveva specialmente servire, come diceva il suo stesso titolo, a tutelare gli interessi degli insegnanti, e pensò perciò che a raggiungere tale intento, senza mai dimenticare gli interessi della scuola, dovevano essere sempre rivolti i suoi studi.

L'Ufficio centrale osservò che quando come nella legge, a questi insegnanti si diceva che essi devono andare in tutti i luoghi che il Governo loro offre, al punto che se non accettano perdono ogni diritto loro derivante dal concorso, e c'era perfino un articolo che l'Ufficio sopprime che diceva che nelle sedi non richieste da nessuno, dovevano andare soltanto gli insegnanti di nuova nomina, era ben giusto lo stabilire che loro fossero poi per l'avvenire riservati i luoghi più importanti, senza metterli in concorso con altri che avrebbero loro potuto toglierli.

Fu per queste considerazioni che l'Ufficio centrale sopprime dapprima l'emendamento che era venuto dalla Camera e limitò i concorsi speciali soltanto fra gli insegnanti.

Però fu dopo rilevato, e nella discussione di ieri vari colleghi pure lo rilevarono, che con questo sistema ne sarebbe venuto che le scuole universitarie delle scienze sperimentali, sarebbero rimaste senza assistenti pratici, perchè la maggior parte fra essi non avrebbero avuto più nessuna carriera avanti a loro, e avrebbero perciò abbandonato l'assistentato appena un

posto fosse loro stato offerto, per andare nell'insegnamento secondario.

Infatti, o questi giovani sarebbero stati giovani valorosissimi che pensavano ad andare per la via universitaria, e allora si sarebbero dedicati alla carriera di assistente un po' più a lungo; ma questi erano i meno, i pochissimi veramente; i più invece avrebbero dovuto dedicarsi all'insegnamento secondario, e se ne sarebbero andati al primo concorso, e allora il posto di assistente sarebbe rimasto vuoto. Di qui l'inconveniente che le scuole di fisica, di chimica, scienze naturali, ecc., tutte cioè o quasi tutte le scuole di scienze sperimentali sarebbero venute a mancare di personale assistente veramente pratico.

Fu quindi soltanto nell'interesse della scienza, e non già per favorire la classe degli assistenti, che l'Ufficio centrale accettò ora di fare all'articolo un emendamento, riportandosi a quello che fu approvato dalla Camera; perchè, ripeto, il concetto dell'Ufficio centrale, era ed è, che anche i posti delle città principali fossero riservati agli insegnanti delle scuole secondarie; e, se ora in parte da questo concetto recede, è solo nell'interesse scientifico universitario; e a questo solo si limita, coll'ammettere che, oltre agli insegnanti, solo gli assistenti delle Università possano concorrere per le scuole secondarie delle città principali.

Per queste sole ragioni dunque l'Ufficio centrale ha accettato l'emendamento proposto ieri dall'onor. Pongiglioni.

PONSIGLIONI. In parte.

DINI... Si in parte; ma l'Ufficio centrale non intende di andare più in là, ed io per conto mio non lo troverei giusto, perchè non sarebbe giusto che, mentre ogni anno ai giovani, e ce ne sono pure dei ben valorosi, che escono, per esempio, dalla mia scuola normale di Pisa io dico di andare in qualunque luogo, come il loro dovere richiede, ammettessi poi che si possano riservare i posti delle migliori città ad altri che non si sono sottoposti a tanti disagi nei primi anni della loro carriera.

Se nei luoghi peggiori non ci vanno i giovani nuovi chi ci deve andare? E se intendete che i giovani migliori restino fuori aspettando di potere andare nelle città principali, nelle città più piccole rimarranno soltanto gli scadenti.

Ora l'onor. Arcoleo diceva benissimo che per

noi legislatori tanto sono le scuole delle città principali, quanto quelle dei luoghi secondari, ed è giusto quindi che per queste ultime si lasci aperto l'adito a tutti, e si riserbino le principali a chi già ha fatto un certo tirocinio.

Se invece a questi concorsi si vuole ammettere chiunque, allora si potrà arrivare fin anche ad applicare quelle disposizioni della legge Casati, secondo le quali anche i professori universitari possono ottenere un insegnamento secondario, lasciando anche a loro di potersi presentare a questi concorsi; e certamente se ad un concorso prende parte un professore universitario, la cattedra toccherà a lui, e così finirà che i giovani che entrano da principio nelle scuole secondarie, anche se molto valorosi, resteranno sempre nei luoghi peggiori.

Si faccia come si crede; io in ogni modo penserò sempre che le scuole secondarie delle città maggiori sono come scuole per promozioni, che devono essere riservate ai giovani che hanno passato una parte della loro vita nella scuola continuando a studiare, come diceva bene or ora il ministro; nè maggiore eccezione posso ammettere di quella che abbiamo proposta per gli assistenti, e solo in vista di un supremo interesse delle scienze sperimentali.

D'OVIDIO F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'OVIDIO F. Voglio e debbo esser docile all'ammonizione che il nostro illustre Presidente ha rivolta a tutti, e quindi sarò brevissimo. Benchè sia stata « essa in giuoco anche la mia povera testa, onde avrei quasi diritto di domandare la parola per fatto personale, non parlo se non per fare una sola considerazione.

Il collega Scialoja ha detto assai giustamente che, ammettendo ai concorsi per le grandi città gli assistenti e non i giovani laureati nelle lettere e nella giurisprudenza, si verrebbe a fare un trattamento poco equo, cioè, diciamo pure con parola latina, *iniquo*; ed ha anche congetturato che questo temperamento possa essere un tentativo che oserei esprimere col vecchio motto *divide et impera*. Ma io dico che si può andare anche un passo più in là di quello che ha fatto il collega Scialoja, poichè addirittura c'è questo: siccome per le scienze esiste l'assistentato, i laureati nelle scienze, se non possono essere ammessi a concorrere

ai concorsi per le scuole secondarie nelle grandi città, almeno hanno l'assistentato che è un mezzo per loro di progredire negli studi dopo la laurea; laddove nelle Facoltà di lettere e filosofia e di giurisprudenza, non esistendo l'assistentato, i laureati non solo non si trovano messi alla pari dei laureati nelle scienze, ma sono messi addirittura più gradi di sotto.

Sicchè il nostro emendamento noi lo manteniamo; poichè quel che ci si offre non sarebbe sufficiente per quelli di scienze, e sarebbe addirittura peggio che nulla per i cultori delle lettere. Questa è l'unica osservazione che io volevo fare.

Ma giacchè ho la parola, aggiungo quest'altra osservazione. Il Senato non creda che noi, perchè professori universitari, perchè dediti alle ricerche scientifiche e letterarie, perchè apprezziamo l'ingegno inventivo, il lavoro indagativo, non abbiamo abbastanza in considerazione l'utilità didattica. Tutt'altro: alcuni di noi, come io per esempio, hanno più a cuore le scuole secondarie che non le scuole universitarie, e seguitiamo a vivere in una continua preoccupazione per quelle scuole. Ma noi non possiamo ammettere che l'abilità didattica sia qualche cosa di separato dall'ingegno e dalla cultura.

Può benissimo essere che vi sia ingegno e cultura in grandi proporzioni senza una corrispondente abilità didattica, ed anche con poca abilità didattica: sono i terribili scherzi della natura. Ma questo non vuol dire che l'abilità didattica non sia pure una forma d'ingegno, una qualità dell'ingegno; questo non vuol dire che ogni persona d'ingegno indagativo e inventivo sia privo o scarso di abilità didattica. Questo è un portare molto al di là una considerazione giusta, quale è quella che non sempre va d'accordo l'ingegno coll'abilità didattica; è un portarla fino all'assurdo il credere che ci sia fra queste due cose un'antinomia, un'antitesi addirittura.

Del resto, un'altra cosa è da notare: l'abilità didattica è in effetto qualche cosa di spontaneo; certo dall'esperienza riceve qualche vantaggio, ma, di solito, chi è buon maestro lo è stato fino dai primi anni, e dagli anni in cui anzi l'ardore e le forze sono maggiori e quindi l'efficacia didattica è pure maggiore.

Ad ogni modo c'è il concorso; col concorso si rimedia tutto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero.

DI PRAMPERO. Sia permesso anche ad uno che non è professore di poter dire una breve parola su questo articolo sesto.

Io convengo che questa legge abbia anzi tutto a tutelare il diritto dei professori, ma, come senatore, sento aver pari dovere di tutelare l'interesse della scuola.

Io non proporrò un nuovo emendamento ai tanti che sono stati presentati; mi contenterò di una semplice dichiarazione del ministro della pubblica istruzione che dovrà compilare il regolamento.

L'importanza di una sede della scuola non dipende tanto dall'importanza della città in cui risiede, quanto dal numero degli scolari e dalle comodità scientifiche che circondano quella scuola. (*Approvazioni*). E quindi io desidero una dichiarazione del ministro della pubblica istruzione, che nel redigere il regolamento abbia a tener conto di questi due principalissimi criteri d'importanza delle scuole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Prego il Presidente di togliermi la parola se parlerò oltre cinque minuti.

Ieri domandai la sospensiva di questo articolo 6, oggi chiedo la soppressione, e sono logico.

La materia dell'art. 6 è di regolamento, non è materia propriamente legislativa, e noi vi giriamo intorno facendo reticenze e osservazioni che divergono nella forma, ma nella sostanza convergono ad un solo punto; vogliamo una garanzia per tutti; noi abbiamo fissato un principio in un articolo precedente cioè che non si possono conferire cattedre che per concorsi; tale norma valga per tutti. Del resto io ho inteso ieri tutti gli illustri oratori i quali anche volendo ammettere quelli non insegnanti vale a dire non in servizio stabile, reclamavano o il massimo dei punti e il diploma di magistero o qualche altro titolo speciale; ed io accetto in complesso le garanzie che essi hanno suggerito: siccome questa è materia regolamentare la disciplini il ministro nel suo regolamento, così restiamo fermi nel principio che tutte le cattedre debbono essere conferite con concorso.

Rispetto poi alla questione delle sedi più importanti il ministro potrà benissimo risolverla per mezzo del regolamento tenendo conto delle osservazioni e degli emendamenti che qui si sono suggeriti dai più valenti oratori; così che si può benissimo essere tutti di accordo.

L'Ufficio aveva rispettato l'art. 6 perchè veniva dall'altro ramo del Parlamento. Il Senato non sa dare lo strano spettacolo di essere spesso volte unanime nella sintesi divergente nell'analisi, approvare nella discussione pubblica e respingere a scrutinio segreto. Noi vogliamo tutti che la legge passi; dunque per non incontrare ostacoli liberiamoci di questo rovelo didattico, riaffermiamo il principio, facciamo invito al ministro che nel regolamento sanzioni le più importanti norme che possono, in certo modo fissare una discriminazione fra le sedi importanti, e poi a questi concorsi verranno tutti quelli patrocinati dall'onor. Villari, Scialoja, D'Ovidio e Zumbini. Così non chiudiamo le porte a nessuno. Ora mi appello alla prudenza dell'Ufficio centrale per farla una volta finita e domandare la soppressione dell'art. 6.

PRESIDENTE. Rendo testimonianza all'onorevole Arcoleo che non ha passato i cinque minuti.

PRESIDENTE. Siamo qui in presenza di sei emendamenti.

L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, vorrebbe mantenuto l'art. 6, quale ci venne dalla Camera dei deputati, ma soppresso soltanto l'inciso « i quali siano già in servizio stabile »; debbo però porre ai voti prima e nell'ordine dovuto gli altri emendamenti.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho domandato la parola per dichiarare all'onorevole senatore Di Prampero, che nel regolamento terrò in quel conto, che indubbiamente meritano, le sue osservazioni. Di certo uno degli argomenti per designare una sede come più importante deve essere quello del numero degli alunni; anzi poco fa io accennai appunto, come, a parer mio, quando maggiore è il numero degli alunni, di gran lunga maggiore del pari ha da essere la valentia del professore.

DI PRAMPERO. Ringrazio l'onorevole ministro.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Il senatore Scialoja faceva un appunto all'Ufficio centrale, ma particolarmente al suo relatore, di essere stato poco fermo, poco coerente nelle sue proposte. Alla proposta sostenuta ieri, egli dice, si è sostituita un'altra, una di quelle appunto già da esso rigettate, e questa la si presenta a voti unanimi.

Ma il senatore Scialoja non può dimenticare che altro è una convinzione individuale, altro è la risultante di molte opinioni in un dibattito di assemblea. Senza rinunziare alla propria opinione personale, si può bene aderire ad altra opinione che rappresenta il punto d'accordo fra i dissenzienti; altrimenti le assemblee e le discussioni sarebbero inutili, e ciascuno potrebbe mandare per iscritto il proprio voto senza scomodarsi di casa.

Io ripeto ancora una volta quello che è sentimento comune dell'Ufficio centrale, che la legge attuale ha tale importanza politica, sociale e didattica, che merita nelle condizioni presenti di essere approvata.

I benefici che la legge votata arrecherà, saranno molto superiori ai difetti che per avventura si manifesteranno nella pratica; e questi difetti potranno via via correggersi. Non accettò dunque l'appunto d'incoerenza rivolto dal senatore Scialoja.

Il senatore Caunizzaro domandava per qual ragione l'Ufficio centrale, accogliendo l'inciso quale fu approvato dalla Camera dei deputati, non abbia voluto togliere il requisito del precedente concorso.

La ragione precipua fu già esposta dall'onorevole collega Ponsiglioni ed è inutile ripeterla. Ma aggiungerò altre due ragioni.

Una è, che questo requisito fu già votato dall'altro ramo del Parlamento, il che ha importanza per noi; l'altra, che il concorso precedente è una garanzia di presunzione di più sicura maturità per l'assistente che vuol cimentarsi in un concorso per sedi più importanti.

Devo poi chiedere scusa all'onorevole senatore Ponsiglioni di non aver fatto menzione del suo emendamento, quando parlai dell'ultima deliberazione dell'Ufficio centrale.

L'emendamento accettato dall'Ufficio centrale è in gran parte quello stesso svolto ieri dal-

l'onorevole senatore Ponsiglioni; con questa differenza, però, che egli aveva soppresso il periodo riguardante l'incompatibilità fra l'ufficio di assistente e quello di professore secondario; ma, come noi questa incompatibilità per le ragioni già accennate abbiamo voluto mantenere, così ho parlato della riproduzione pura e semplice di quello che era stato votato dalla Camera dei deputati.

Finalmente dirò una sola parola riguardo all'emendamento così largo firmato dall'onorevole senatore Scialoja e da parecchi altri. Questo emendamento, in sostanza non fa che ammettere ai concorsi speciali tutti i laureati, vale a dire presso che tutti coloro che sarebbero chiamati a concorrere nei concorsi generali.

Ora, data questa enorme larghezza, io non vedo quale ragione ci sia per mantenere ancora i così detti concorsi speciali. Basterebbe avere i concorsi generali e comuni per provvedere alle cattedre di tutte le scuole. Ma, siccome noi pensiamo che i concorsi speciali abbiano una utilità propria, e che d'altra parte riposano sopra una consuetudine che sarebbe malagevole abolire, così non possiamo consentire nel detto emendamento. E dopo ciò non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato una proposta dell'onorevole senatore Arcoleo. Egli domanda la soppressione dell'articolo 6, ed io rammento che, secondo il nostro regolamento, la soppressione di un articolo non può essere messa ai voti. In questo caso, coloro che approvano la proposta del senatore Arcoleo, voteranno contro l'art. 6 quando sarà posto ai voti.

Messa da parte la proposta del senatore Arcoleo, di cui si terrà conto nella votazione definitiva dell'articolo, rimangono altri quattro emendamenti.

Domando ai proponenti se insistono negli emendamenti proposti.

RIGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI. Consentaneo alle opinioni da me espresse ieri quando parlai su questo articolo 6, dichiaro oggi che ben volentieri voterò l'emendamento proposto dal collega Scialoja e da molti altri senatori, perchè esso corrisponde esattamente al mio emendamento principale.

E se questo non venisse accettato, io ritirerò il mio emendamento subordinato e voterò quello proposto dall'Ufficio centrale, che con quello presso a poco coincide.

Con queste determinazioni credo di non contraddire a quanto esposi ieri, giacchè fra gli assistenti universitari che appartengono all'insegnamento sperimentale, e i semplici laureati provenienti da altre Facoltà, io trovo enorme differenza.

Ammetto che gli studi letterari e filologici richiedano grandissimi mezzi di studio e ricerche accurate, ma, checchè se ne dica, le difficoltà di procurarsi questi mezzi sono incomparabilmente maggiori per coloro che hanno bisogno di strumenti o di laboratori.

Per questi motivi mi associerei all'emendamento dell'Ufficio centrale, qualora non venisse approvato quello proposto dal senatore Scialoja.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Mantengo tutto il mio emendamento, e credo, dopo aver letto tutti gli altri emendamenti che sono stati stampati, che debba essere per primo messo in votazione, come quello che più si allontana dalla proposta dell'Ufficio centrale.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Ho domandato la parola per fare la stessa dichiarazione del senatore Righi. Nel mio emendamento ho proposto che siano ammessi a questi concorsi speciali, non solo gli assistenti universitari, ma eziandio i liberi docenti e gli insegnanti di scuole paragonate. Non essendo stato accolto che in parte questo emendamento dell'Ufficio centrale, voterò l'emendamento più largo del collega Scialoja, che comprende il mio e nel caso che questo non sia approvato, voterò quello proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dal senatore Scialoja e firmato da altri otto senatori, poichè essendo il più vasto e quello che più si allontana dalle proposte dell'Ufficio centrale, deve avere la priorità nella votazione. Naturalmente, poichè l'emendamento riflette l'intero articolo, faccio osservare al Senato che con la sua approvazione cadrebbero tutti gli altri emendamenti.

Avverto che il ministro e l'Ufficio centrale insistono nell'articolo da essi proposto.

Rileggo, dunque, l'emendamento del senatore Scialoja.

Art. 6.

« Per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti, le quali saranno indicate nel regolamento, dovranno bandirsi speciali concorsi per titoli o per esame, ai quali saranno ammessi i laureati e coloro che hanno il diploma concernente la materia messa a concorso.

« Si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite nei precedenti articoli.

« L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole e medie normali, sono incompatibili.

« Osservate le garanzie dell'art. 5, potrà aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi più importanti, di cui alla parte prima del presente articolo ».

Coloro i quali approvano il nuovo articolo 6 proposto dal senatore Scialoja, sono pregati di alzarsi.

Una voce. La controprova.

PRESIDENTE. Procederemo alla controprova.

Coloro che non approvano il nuovo articolo 6 proposto dal senatore Scialoja sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'art. 6 proposto dal senatore Scialoja è approvato).

Passeremo ora all'articolo 7 del quale do lettura nel nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Art. 7.

Le classi aggiunte, così nelle scuole regie come nelle pareggiate, si assegneranno con equa distribuzione ai professori, regolarmente abilitati, delle classi ordinarie della scuola cui appartengono o di altra di pari grado, quando ciò sia compatibile con l'orario, non vi si oppongano ragioni speciali di servizio, e non si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili.

In tale assegnazione, si darà la preferenza nell'ordine seguente:

1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie della medesima scuola;

2° agli insegnanti di materie affini della stessa scuola che abbiano orario minore;

3° agli insegnanti della stessa materia o di altra materia in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

Contro i provvedimenti relativi all'assegnazione delle classi aggiunte, è ammesso il ricorso, a tenore del quarto comma dell'art. 5.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Veronese.

VERONESE. Mi pare che in quest'articolo vi sia una lacuna sulla quale ho bisogno di qualche schiarimento. Il primo comma stabilisce che le classi aggiunte sieno assegnate ai professori debitamente abilitati delle classi ordinarie, quando non vi si oppongano ragioni speciali di servizio e ciò sia compatibile con l'orario; e aggiunge, pur che non si tratti di sezioni femminili aggiunte, ecc. Ora, per queste sezioni femminili aggiunte alle maschili, l'articolo non provvede. Convengo che, secondo il concetto di chi ha compilato l'articolo, s'intende che a queste sezioni femminili aggiunte si provveda col personale femminile di altre scuole, e convengo pienamente che nelle scuole femminili sieno da assegnarsi le classi aggiunte preferibilmente al personale insegnante femminile anche di altre scuole, purchè però questo personale insegnante sia abilitato regolarmente e appartenga a scuole dello stesso ordine e dello stesso grado, della stessa materia, o di materia affine. Ma può avvenire, come è succeduto altre volte, che non si trovi il personale femminile adatto per queste sezioni aggiunte, ed allora sono esclusi i professori delle scuole a cui sono annesse queste sezioni femminili? Da quest'articolo non risulta, e siccome non c'è un'altra disposizione che provveda, io temo che in questo caso, essendo esclusi i professori, il Ministero sia impossibilitato a provvedere all'insegnamento delle sezioni femminili senza ricorrere a persone estranee. Si è provveduto talora, per esempio, alle sezioni femminili annesse ad istituti tecnici con personale femminile delle scuole tecniche. Ora, per quanto io ammetta il principio che in queste sezioni debbano insegnare le donne, che sono abilitate, non ammetto però che siano chiamate ad insegnare in una scuola delle abilitate all'insegnamento in una scuola inferiore.

Se l'Ufficio centrale trova giusta la mia osservazione, proporrei un'aggiunta analoga a quella che l'Ufficio centrale ha stabilito nel capoverso terzo, dove si dice: « agli insegnanti della stessa materia o di altra materia in altre scuole di pari grado regie o pareggiate », vale a dire dopo le parole: « e non si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili », si aggiungano le altre: « alle quali si possa provvedere con personale femminile della stessa materia o di materie affini di altre scuole di pari grado, regie o pareggiate ».

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Se l'Ufficio centrale ed il Senato lo consentono io proporrei due aggiunte all'art. 7.

Rileggiamo l'articolo, nell'emendamento dell'Ufficio centrale, che io accetto e che fu con me concordato: « Le classi aggiunte così nelle scuole regie, come nelle pareggiate », e qui propongo di aggiungere: « che non formano corso od orario completo e alle quali non corrisponda un posto di ruolo, si assegneranno con equa distribuzione ai professori regolarmente abilitati delle classi ordinarie della scuola, cui appartengono, o di altra di pari grado, quando ciò sia compatibile con l'orario, non vi si oppongano ragioni speciali di servizio, e non si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili ».

Qui vorrebbe l'aggiunta che propone il senatore Veronese. Seguito ad esporre il testo dell'articolo: « In tale assegnazione si darà la preferenza nell'ordine seguente:

« 1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie nella medesima scuola;

« 2° agli insegnanti di materie affini della stessa scuola che abbiano orario minore;

« 3° agli insegnanti della stessa materia o di altra materia in altre scuole di pari grado regie o pareggiate ».

Poi una nuova proposta mia: « Soltanto quando non sia possibile provvedere nei tre modi indicati, l'insegnamento potrà essere affidato a titolo di supplenza a persone estranee al personale insegnante purchè regolarmente abilitate; di tale assunzione in servizio si darà notizia immediatamente alla Giunta per le scuole medie a quell'altra che verrà stabilita ».

Così si ammette che, quando la necessità lo richieda, si possa immediatamente supplire; ma, per non aprire una finestra ai favori o alle considerazioni non regolari e corrette, aggiungo che immediatamente si deve darne notizia a quella Giunta, che si intende creare a tutela degli interessi degli insegnanti e a garanzia dell'equa distribuzione degli insegnamenti.

DEL GIUDICE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta le due aggiunte lette testè dall'onorevole ministro. E quanto a quella dell'onorevole Veronese, non ha nessuna difficoltà anche di accettarla, quantunque io creda che veramente non ce ne sia bisogno; perchè s'intende che, qualora non fosse possibile di mantenere quella esclusione di cui è parola nel primo comma dell'art. 7, il ministro sia autorizzato a provvedere altrimenti. Pur tuttavia per togliere ogni malinteso ed ogni dubbio, si può accettare anche l'aggiunta letta dal senatore Veronese.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, verremo ai voti.

L'onor. Veronese proporrebbe un emendamento che consisterebbe nel porre dopo le parole: « aggiunti alle maschili », le altre: « alle quali si possa provvedere col personale femminile della stessa materia o di materie affini in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate ».

L'Ufficio centrale ed il ministro accettano questa aggiunta?

DEL GIUDICE, *relatore*. Sì, l'accettiamo.

PRESIDENTE. Allora coloro che approvano questa aggiunta sono pregati di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. L'onor. ministro ha proposto altre due aggiunte; la prima dalle parole « che non formano corso od orario completo ed alle quali non corrisponda un posto di ruolo » dopo la parola « pareggiate » di cui al primo comma; la seconda dei due commi seguenti, prima dell'ultimo capoverso dell'articolo:

« Soltanto quando non sia possibile provvedere nei termini sopra indicati, l'insegnamento potrà essere affidato a titolo di supplenza a persona estranea al personale insegnante, purchè regolarmente abilitata.

« Di tale assegnazione si darà subito notizia alla Giunta per le scuole medie e normali.

Pongo ai voti le due aggiunte.
Chi le approva è pregato di alzarsi.
(Approvate).

Ora metto ai voti l'intero articolo così modificato e del quale do nuovamente lettura :

Art. 7.

« Le classi aggiunte così nelle scuole regie, come nelle pareggiate, che non formano corso od orario completo ed alle quali non corrisponda un posto di ruolo, si assegneranno con equa distribuzione ai professori regolarmente abilitati delle classi ordinarie della scuola cui appartengono o di altra di pari grado, quando ciò sia compatibile con l'orario, e non vi si oppongano ragioni speciali di servizio e non si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili, alle quali si possa provvedere col personale femminile della stessa materia o di materie affini in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

« In tale assegnazione si darà la preferenza nell'ordine seguente :

1° All'insegnante o agli insegnanti delle relative materie nella medesima scuola ;

2° Agli insegnanti di materie affini della stessa scuola che abbiano orario minore ;

3° Agli insegnanti della stessa materia o di altra materia in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

« Soltanto quando non sia possibile provvedere nei termini sopra indicati, l'insegnamento potrà essere affidato a titolo di supplenza a persona estranea al personale insegnante, purchè regolarmente abilitata.

« Di tale assegnazione si darà subito notizia alla Giunta per le scuole medie e normali.

« Contro i provvedimenti relativi all'assegnazione delle classi aggiunte è ammesso il ricorso a tenore del quarto comma dell'art. 5 ».

Coloro che approvano quest'articolo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

L'art. 7 del testo ministeriale viene soppresso dall'Ufficio centrale. Domando al ministro se accetta questa soppressione.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto la soppressione fatta dall'Ufficio centrale, che è opportunissima, perchè la materia

sarà regolata dal disegno di legge dello stato economico in modo diverso.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 8 del testo dell'Ufficio centrale; ne do lettura.

Art. 8.-

Le pene disciplinari cui vanno soggetti gli insegnanti governativi e pareggiati sono :

- 1° l'ammonizione ;
- 2° la censura ;
- 3° la sospensione fino a sei mesi ;
- 4° la sospensione da sei mesi a due anni ;
- 5° la revoca perpetua dall'impiego.

È aperta la discussione su quest'articolo.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo all'Ufficio centrale, dove è un giurista di tanto valore, se non sarebbe opportuno di stabilire, che la sospensione possa aver luogo con perdita di tutto lo stipendio o di parte di esso.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. A me questa aggiunta pare una cosa non necessaria ed anche insolita, perchè nella nostra legislazione scolastica, facendo capo alla legge Casati, è stabilito fermo il principio che la sospensione implichi sempre la perdita di tutto lo stipendio, e quindi non credo opportuno introdurre la graduazione a cui l'onor. ministro accennava.

L'articolo stabilisce due gradi di pena, la sospensione fino a sei mesi come primo grado, e la sospensione da sei mesi a due anni come secondo grado.

Con la proposta del ministro si verrebbe a fare un'altra gradazione, cioè la sospensione con perdita parziale di stipendio e quella con perdita totale. A che pro? Pregherei il ministro di non volere insistere in questa minuta graduazione della pena della sospensione.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Non per insistere, ma per spiegare la ragione della mia proposta.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1906 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 13 MARZO 1906

Io mi attengo a ciò che disse il relatore dell'Ufficio centrale; e dalle sue parole si ricava il motivo della mia proposta. Se nessuna cosa si aggiunge, la sospensione, secondo le nostre discipline scolastiche, porta seco la perdita totale dello stipendio; ora non pare a lui, che vi sia un troppo grande salto dalla semplice censura alla perdita dell'ufficio e insieme di tutto lo stipendio; e che, di conseguenza, una maggiore graduazione di pena, e cioè il porre, in un grado intermedio fra quelle due pene, una sospensione con perdita di metà soltanto dello stipendio, possa fornire il modo di una più giusta e perfetta commisurazione della pena alla colpa?

Del resto sono in mezzo a giuristi così illustri, che me ne rimetto al loro sapere.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Ho domandato la parola non tanto per parlare su questa questione, proposta dal ministro, quanto sopra un altro punto di quest'articolo.

L'ultima pena è: *la revoca perpetua dall'impiego*; così è scritto nel progetto di legge votato dalla Camera, così nel progetto dell'Ufficio centrale.

Ora io domanderei all'Ufficio centrale due cose: prima, se non crede che sarebbe più utile adoperare una terminologia più consona alle altre leggi vigenti per gli altri ordini di impiegati; in secondo luogo, domando quali sono le conseguenze di questa revoca dall'impiego riguardo alle pensioni. Se non erro, per tutti gli altri ordini di impiegati dello Stato si distingue una revoca dall'impiego, da una destituzione che porta la perdita anche dei diritti alla pensione, indennità ecc. Le due cose sono assai differenti; sono due pene di grado e di effetto diversissimo fra di loro. Che cosa hanno inteso i proponenti? Che questa pena sia sempre efficace all'estremo grado, si da far perdere ogni diritto a pensione, o che essa non dia mai luogo alla perdita di tale diritto? A me pare che nè nell'uno, nè nell'altro caso questa proposta sia accettabile. Bisognerebbe distinguere i due modi di perdita dell'impiego.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Innanzi tutto continuo a pregare l'onorevole ministro di non in-

sistere, perchè veramente non ve n'è bisogno, data la natura propria della sospensione. La sospensione ha il doppio effetto di interrompere l'esercizio delle funzioni a cui l'insegnante è chiamato, e di togliergli lo stipendio per tutto il tempo della sua durata.

Ora, se la sospensione di tre o quattro mesi sembra troppo grave per la perdita di un quarto o un terzo dello stipendio annuale, si può benissimo ridurre la sospensione a 15 giorni o un mese. Quindi l'effetto, a cui tendeva l'onorevole ministro, si può raggiungere benissimo lasciando le cose come sono.

E vengo all'osservazione fatta dall'onorevole Scialoja. La sua osservazione sta, ma non occorre perciò variare l'articolo del progetto; perchè la legge sulle pensioni, testo unico 21 febbraio 1895, contempla il caso, e distingue fra destituzione con perdita totale o parziale della pensione. Tali norme generali per gli impiegati civili e militari comprendono anche gli'insegnanti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione insiste nella sua proposta?

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Non insisto nella mia proposta.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Ho chiesto la parola per una piccola questione di ferma. Al n. 5 dell'articolo 8 si minaccia in alcuni casi la revoca perpetua dall'impiego. Io proporrei, se il Senato lo consente, di sostituire alla parola *impiego* la parola *ufficio*, perchè mi pare che trattandosi di insegnanti, la voce *ufficio* sarebbe più al posto suo.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. La lettura dell'art. 183 del testo unico della legge sulle pensioni mi persuade sempre più che è necessario di introdurre una modificazione nell'art. 8; perchè quell'articolo 183 parla appunto di due diverse maniere di destituzione. Prima di tutto usa la parola « destituzione ».

DEL GIUDICE, *relatore*. È lo stesso.

SCIALOJA. Ma quando si tratta di diritto penale, come è questo disciplinare, una parola diversa può avere una diversa importanza: sarebbe bene che dal momento che la legge ge-

nerale parla di destituzione, si introducesse questa parola anche in questa legge speciale.

Si distingue poi nettamente la destituzione, che importa la perdita dei diritti a pensione, indennità ecc. dall'altra che non importa questa perdita. L'articolo, almeno in sunto, dice così: « i diritti a conseguire la pensione, assegni ecc. si perdono per destituzione dell'impiego, quando il ministro abbia precedentemente consultato la Commissione *ad hoc* e questa abbia avvisato che i motivi sono tanto gravi ecc. ». Convienne adunque dire, che vi sono anche per gli insegnanti secondari questi due diversi gradi di destituzione: primo la destituzione senza perdita della pensione, e in ultimo grado la destituzione con questa perdita. E dove si parlerà delle attribuzioni della Giunta (e dell'ente che le si vorrà sostituire) converrà dire che dovrà essere interrogata sulla destituzione non solo, ma anche espressamente sulla perdita della pensione.

PRESIDENTE. Vi sarebbero dunque due proposte, una di forma e l'altra di sostanza. Quella di forma è fatta dall'onorevole senatore Tommasini che vorrebbe sostituire la parola « ufficio » alla parola « impiego ». L'Ufficio centrale accetta?

DEL GIUDICE, *relatore*. La legge approvata dalla Camera diceva « impiego », e così la legge Casati; ma se il Senato crede, si dica pure « ufficio ».

TOMMASINI. Chiederei anche che si togliesse la parola « perpetua ».

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Pregherei l'Ufficio centrale di accogliere così la prima proposta del senatore Scialoja, adottando la parola « destituzione », non perchè sia più o meno italiana, ma perchè essa meglio si connette con la legge generale sulle pensioni, come inoltre la seconda sua proposta di dividere la disposizione in due parti, corrispondentemente ai due casi appunto, che sono configurati nella stessa legge delle pensioni, siccome il senatore Scialoja ha rilevato.

Consento col senatore Tommasini, che la parola « perpetua » è inutile, basta dire destituzione. Quanto alla parola « impiego » o « ufficio », mi rimetto al Senato. Veramente questo

è un emendamento, che potrebbe dir troppo, perchè potrebbe fare una distinzione che non esiste nelle nostre leggi e che non deve esistere nella realtà delle cose. O sono tutti impiegati o sono tutti ufficiali dello Stato coloro, che in qualsiasi posizione o grado servono la cosa pubblica.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Tommasini sarebbe di togliere la parola *perpetua* e poi invece di *impiego* dire *ufficio*.

C'è poi la proposta del senatore Scialoja di usare la parola *destituzione* e dividere la pena in due casi: *senza perdita della pensione e con perdita della pensione e degli assegni*.

L'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Scialoja?

DEL GIUDICE, *relatore*. Non avrei difficoltà di accettare questa aggiunta qualora fosse necessaria; ma mi pare che si potrebbe delegare all'Ufficio centrale il tenerne conto, se occorre, quando dovrà procedere al lavoro di coordinamento.

PRESIDENTE. Faccio riflettere che si tratterebbe però di una modificazione che tocca la sostanza della legge, e non già di una semplice disposizione di coordinamento.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Mi pare che vi possa essere un temperamento. Votiamo intanto la proposta pel senatore Scialoja; però resti inteso che, se l'Ufficio centrale nel lavoro di coordinamento troverà opportuno di mettere una parola di più o di meno, lo potrà fare, e ciò tanto più che il lavoro di coordinamento dovrà poi essere approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Si tratta qui di una specie di diritto penale disciplinare, che deve essere, secondo me, determinato per legge.

ARCOLEO. Quanto alla parola *destituzione* potrei fare un lungo elenco di leggi in cui si parla di revoca e non di *destituzione*; in ogni modo mettiamo pure la parola *destituzione*.

PRESIDENTE. Ciò che io credo importante che il Senato decida è se si vogliono fare due categorie di pena: *destituzione senza perdita di pensione e con perdita di pensione*.

Prego dunque l'Ufficio centrale di voler dire se accetta o no questa proposta dell'onorevole Scialoja di fare cioè questa specie di penale

destituzione con perdita di pensione e senza perdita di pensione.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. Se il ministro accetta l'Ufficio centrale non ha difficoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Per mia parte accetto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale intende dire destituzione o revoca?

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Diciamo revoca.

PRESIDENTE. E si dirà impiego o ufficio?

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale è indifferente.

PRESIDENTE. Secondo l'onor. Scialoja quali sarebbero i casi in cui non si perderebbe la pensione, e quali sarebbero i casi in cui si perderebbe?

SCIALOJA. In questo articolo non si dice affatto in quali casi si infligge una pena o l'altra; si dà l'elenco delle pene, dopo verrà l'esame dei casi in cui si debbono infliggere.

Io proporrei questo emendamento, qualunque l'Ufficio centrale nervosamente lo respinga:

« N. 5. Destituzione dall'impiego senza perdita delle pensioni o degli assegni;

« N. 6. Destituzione con la perdita del diritto a pensione e agli assegni ».

Se poi si vuole dire « revoca » invece di « destituzione », non ne farò questione; ma quando la legge generale sulle pensioni usa una parola, non vedo la ragione di staccarcene per creare così difficoltà d'interpretazione.

DE CUPIS Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. La questione potrebbe essere tolta di mezzo in un modo molto semplice ossia con un semplice riferimento all'art. 183 della legge sulle pensioni. Si potrebbe dire: la revoca, o se meglio piace, la destituzione dall'impiego con o senza perdita della pensione ai termini dell'art. 183 della legge per le pensioni...

Mi pare che questo mezzo oltre che semplice sarebbe anche legale; mentre in verità avrei qualche dubbio ad accettare quello che veniva proposto or ora dal collega Scialoja, che cioè

la distinzione dovesse essere rimessa al regolamento.

SCIALOJA. Non ho mai detto questo.

DE CUPIS. Allora è un malinteso. Ad ogni modo anche per l'uniformità della legislazione mi pare non convenga qui dettare norme particolari; e conviene riflettere che si tratta di stabilire sanzioni disciplinari che son pur sempre sanzioni punitive e per conseguenza bisogna essere molto cauti.

Mi riferisco a quanto faceva in proposito avvertire il Presidente; e poichè abbiamo la legge sulle pensioni che disciplina questa materia rimettiamocene ad essa, se ragioni particolari e veramente serie non vi sono per introdurre diverse disposizioni.

PRESIDENTE. Io non voglio prendere parte alla discussione, ma faccio notare al senatore De Cupis che potrebbe cambiare l'altra legge, e allora, quando noi ci riferiamo all'art. 183, non sapremmo più a che cosa intendiamo riferirci.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Rispondo al collega De Cupis, che non si può fare un riferimento all'art. 183 della legge sulle pensioni, perchè questa disciplina le destituzioni degli impiegati non inamovibili con le modalità che in essa si ordinano. Si vuole che, quando la destituzione porta per effetto la perdita della pensione e dell'assegno, questa destituzione sia pronunciata col consiglio di una Commissione nominata al principio di ogni anno con decreto Reale, sulla proposta del Consiglio dei ministri e composta di tre magistrati inamovibili e di due funzionari amministrativi, ecc. Questa Commissione è costituita soprattutto per gli impiegati delle amministrazioni. Per gli altri impiegati inamovibili, come ora verrebbero ad essere i nostri insegnanti delle scuole secondarie, con i progetti che ci sono presentati, la legge sulle pensioni, per questa parte, rinvia alle leggi speciali. Così i nostri magistrati possono essere destituiti con questi effetti, ma non in seguito al voto di Commissioni così composte, bensì col voto della Corte di cassazione. Dunque, se noi costituiamo una categoria speciale di funzionari, dobbiamo disciplinare le modalità della loro destituzione.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1906

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arcoleo.

ARCOLEO. L'onor. Scialoja si è fatto sfuggire una parola che potrebbe compromettere la legge. Se si affermasse che i professori secondari sono inamovibili, la legge non passerebbe, questo prevedo fin d'ora; noi abbiamo già in altro articolo stabilito il trasferimento. Ma io per rincarare la dose agitai la befana. Quando si è dichiarato che i professori delle scuole medie non possono essere trasferiti che sopra loro domanda o col loro consenso non perciò vuol dire che si ammette il principio che sieno inamovibili; e quando poi si soggiunge; gli insegnanti governativi possono essere trasferiti di ufficio per specificate ragioni ecc., qui l'inamovibilità non c'è affatto. Insomma possono essere trasferiti o per loro domanda o per specificate ragioni di ufficio.

Faccio poi notare all'onorevole presidente, il quale ha fatto una giustissima osservazione di seguire cioè una nuova nomenclatura invece che citare gli articoli, che qui, se noi ci riferiamo agli articoli ci troviamo d'accordo, se invece vogliamo seguire una diversa formula, possono sorgere degli equivoci.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Per togliere ogni dubbio nel votare questo articolo, pregherei l'onorevole Presidente a volerlo porre ai voti separatamente, numero per numero.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora porrò ai voti l'articolo per divisione. Lo rileggo.

Art. 8.

Le pene disciplinari cui vanno soggetti gli insegnanti governativi e pareggiati, sono:

1° L'ammonizione;

Coloro che approvano questa prima parte sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

2° La censura;

(Approvato).

3° La sospensione fino a sei mesi;

(Approvato).

4° La sospensione da sei mesi a due anni;

(Approvato).

Qui viene la controversia.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Le osservazioni fatte dai colleghi De Cupis e Arcoleo sono giuste. La legge sulle pensioni è una legge generale che si applica quindi anche agl'insegnanti, in quanto questi hanno diritto a pensione. Non v'è bisogno dunque di riprodurre in questo progetto alcune disposizioni speciali contenute in quella legge.

Mi associo poi alle osservazioni del senatore Arcoleo riguardo alla supposta inamovibilità degli insegnanti medi. Il disegno presente regola le nomine e i trasferimenti: ecco la parte principale e nuova; chè per le sanzioni disciplinari, compresa la revoca dall'impiego, non si fa che riprodurre sostanzialmente le norme della legge Casati. Ora, se per questa gl'insegnanti secondari non sono inamovibili, non lo saranno nemmeno per il disegno che si discute. Perciò la menzione degli impiegati inamovibili nella detta legge sulle pensioni non può riferirsi agl'insegnanti delle scuole medie.

PRESIDENTE. Ricordo che vi è la proposta del senatore De Cupis di riferirsi all'articolo 183 della legge sulle pensioni.

DEL GIUDICE, *relatore*. È inutile il riferimento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta del senatore Scialoja, cioè di aggiungere un altro comma dicendo nel n. 5: La destituzione dall'ufficio senza perdita della pensione e degli assegni; e poi di un sesto comma che dica: La destituzione dall'ufficio con perdita della pensione e degli assegni.

L'onorevole Ministro è d'accordo?

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho già dichiarato che mi associo alla proposta del senatore Scialoja, perchè, lo ripeto, non veggio quale difficoltà vi sia nello specificare meglio questi due casi.

PRESIDENTE. Allora la proposta del senatore Scialoja sarebbe accettata dall'onorevole ministro.

Coloro i quali intendono di approvare la proposta aggiuntiva del senatore Scialoja, sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Rileggo l'articolo 8 così modificato.

Art. 8.

Le pene disciplinari cui vanno soggetti gli insegnanti governativi e pareggiati, sono:

- 1° l'ammonizione;
- 2° la censura;
- 3° la sospensione fino a sei mesi;
- 4° la sospensione da sei mesi a due anni;
- 5° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.
- 6° la destituzione dall'ufficio con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'articolo 9.

Art. 9.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione, si applicherà la censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, e per tutte le altre più gravi mancanze che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 3, 4 e 5 dell'articolo 8.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
La redazione dell'art. 9, quale è proposta dall'Ufficio centrale, a me pare veramente ottima; perciò non solo l'accetto, ma prego il Senato di approvarla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9 testè letto.

Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 10 di cui do lettura, con le nuove modificazioni proposte dall'Ufficio centrale e dal Ministro.

Art. 10.

L'ammonizione è data privatamente dall'immediato superiore gerarchico, ed ha carattere di semplice avvertimento. Di essa non si prende nota nello stato di servizio.

Le altre pene saranno inflitte dal ministro sul parere conforme della Giunta per l'istruzione media.

Il tempo della durata della sospensione non si computa nè per la promozione nè per l'aumento di stipendio.

È aperta la discussione su questo articolo.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Io domanderei all'Ufficio centrale e al Senato, se non credessero di spiegar meglio la funzione dell'ammonizione. Qui è detto che l'ammonizione è data privatamente dall'immediato superiore gerarchico ed ha carattere di semplice avvertimento. Di essa non si prende nota nello stato di servizio. E poi si dice: « la censura è inflitta dal ministro sul parere conforme della Giunta per l'istruzione media ».

Ora secondo la consuetudine amministrativa l'ammonizione può essere data così dal superiore immediato, come dal ministro. Non crederebbe l'Ufficio centrale di dire: « l'ammonizione può essere data privatamente dall'immediato superiore gerarchico ed ha carattere di semplice avvertimento, e può essere data dal ministro »? Della prima non si prende nota nello stato di servizio, ma di quella del ministro è naturale che se ne prenda nota. Non so se l'Ufficio centrale sia disposto ad accettare questa modificazione.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la proposta del ministro?

DEL GIUDICE, *relatore*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal ministro.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'art. 10 così emendato:

« L'ammonizione è data privatamente dall'immediato superiore gerarchico, ed ha carattere di semplice avvertimento; può essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio.

« Le altre pene saranno inflitte dal ministro su parere conforme della Giunta per l'istruzione media.

« Il tempo della durata della sospensione non si computa nè per la promozione nè per l'aumento di stipendio ».

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

Veniamo alla discussione dell'art. 11, che leggo nel nuovo testo concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale.

Art. 11.

« Per le pene di terzo, quarto e quinto grado la Giunta, prima di dare il suo parere, potrà domandare che sia eseguita un'inchiesta secondo norme da stabilirsi dal Regolamento.

« In ogni caso l'incolpato sarà invitato a presentare verbalmente o per iscritto le sue difese.

« L'art. 216 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è abrogato ».

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Domando all'Ufficio centrale se non ritenga opportuno aggiungere a quest'articolo un capoverso nel quale si dica, che *l'incolpato non deve essere rappresentato da avvocati o procuratori*.

Voci. Benissimo.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Per conto mio accetto volentieri la proposta dell'onor. senatore De Cupis.

DEL GIUDICE, *relatore*. Il concetto giustissimo espresso dall'onor. collega De Cupis è già contenuto nella formula dell'articolo, come si rileva confrontando il nostro articolo con quello del progetto ministeriale, nel quale si ammetteva il diritto di farsi rappresentare. Questo noi non desideriamo, perchè crediamo tener lontani questi processi da quella solennità talora teatrale in cui si cadrebbe qualche volta con la presenza di avvocati. La nostra formula è quella appunto della legge Casati, abbastanza chiara per sè.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Cupis se, dopo questa dichiarazione, egli insiste nella sua proposta.

DE CUPIS. Trattandosi soltanto del modo di esprimersi sono sicuro che ci metteremo d'accordo molto facilmente.

Ora io rilevo appunto la diversa dizione che

v'è nel progetto venuto dalla Camera e nel progetto presentato dall'Ufficio centrale; e mi permetto di far osservare a quest'ultimo che il caso della difesa personale era meglio spiegato nel progetto della Camera. In esso si diceva: « può anche intervenire *di persona* o farsi rappresentare ». Che cosa è stato fatto dall'Ufficio centrale? È stata unicamente soppressa l'ultima parte.

Ma badiamo che quando questo progetto sarà tradotto in legge, chi lo leggerà non potrà fare un riscontro tra quello della Camera e quello dell'Ufficio centrale. Egli avrà dinanzi a sè una unica redazione, nella quale sarà detto semplicemente: « a presentare verbalmente o per iscritto le sue difese ».

Quindi non ci sarà come norma o come regola d'interpretazione che quella parola: « verbalmente ».

Ora si possono presentare le difese verbalmente tanto di per sè, quanto per parte di altri. Quindi credo opportuno che a schiarimento, si potrebbe dire più semplicemente: « sarà invitato a presentare di persona, verbalmente o per iscritto le sue difese ».

D'OVIDIO FRANCESCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'OVIDIO FRANCESCO. Desidero fare una semplice domanda all'Ufficio centrale e all'onorevole ministro.

Se dove è detto: « due professori o capi di istituto di pari grado debbono assistere al processo » non si potesse invece dire « uno »...

PRESIDENTE. Questo comma è già stato modificato dall'Ufficio centrale nel senso che ho letto...

D'OVIDIO FRANCESCO. Però per le punizioni pel quarto, quinto e sesto grado, la Giunta deve dar prima il suo parere...

SCIALOJA. Bisognerebbe aggiungere il sesto grado...

MORANDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Siamo pienamente d'accordo col senatore De Cupis sulla opportunità di evitare l'invasione da lui temuta di avvocati e procuratori in queste faccende, e non abbiamo davvero bisogno di esser convertiti su questo punto. Ma l'aggiunta che egli propone, ha il torto di non essere troppo appropriata, perchè direbbe così: « presentare di persona verbalmente o per iscritto

le sue difese... Parrebbe dunque che il giudicabile fosse invitato a presentare le sue difese verbalmente, ovvero a presentarsi con un pezzo di carta davanti ai suoi giudici. Questo è il senso che si ricava dalla dizione della sua proposta, mentre quella che proponiamo noi, *verbalmente o per iscritto*, non può dar luogo ad equivoci, perchè il « verbalmente » si riferisce al giudicabile e non a terze persone che parlino per lui. Quindi o trovare un'altra forma che dica più chiaramente il nostro pensiero, che è quello stesso del senatore De Cupis, o lasciare il testo come noi lo proponiamo.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Il senatore Morandi ha quasi fatto un invito per trovare una formula adatta a esprimere il giusto concetto svolto dal senatore De Cupis; ed io, accettando l'invito, mi permetto suggerire un'altra dizione. Con la formula: « presentare in persona verbalmente o per iscritto », sembrerebbe che si voglia anche far presentare in persona lo scritto. Ora io propongo la dizione: « a presentare direttamente a voce o per iscritto ». La parola « direttamente » toglie di mezzo tutti gl'intermediari e le altre due locuzioni: « a voce o per iscritto », permettono all'interessato di valersi di qualsiasi modo espositivo per rappresentare le proprie ragioni.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Farò una semplice dichiarazione di voto. Non voterò l'articolo undecimo come è stato proposto per una ragione semplicissima.

Si tratta di insegnanti i quali generalmente non hanno affatto conoscenza di cose legali, e spesso anche dei loro diritti, e per essere informati hanno bisogno di ricorrere a persone che sappiano che cosa è la legge e come va interpretata. Il togliere quindi a codesti impiegati la difesa legale alla quale hanno diritto tutti i cittadini, è cosa che non può essere ammessa in alcun modo dalla legge, e non mi perito a dire che una simile disposizione sarebbe nulla e contraria alle disposizioni non solo dei codici, ma della stessa equità.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Per tranquillizzare il senatore Buonamici, debbo dire che la proposta che ho fatto non mi può dare il merito della originalità, io ne ho trovato l'esempio già nelle leggi che ci governano. In altra specie di procedimenti che hanno molta somiglianza e affinità con questo, vi è proprio la stessa disposizione.

Del resto il senatore Buonamici stia pur tranquillo; non mancheranno agli insegnanti buoni consiglieri; nè ai medesimi può farsi il torto di crederli incapaci di prender notizia dei propri diritti nel breve codice che li consacra.

In quanto alla formula, io posso accettare anche quella del senatore Roux.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Qui in Senato non voglio occuparmi degli avvocati. Essendo io iscritto nel loro numero, non intendo difendere la mia competenza nè i larghi proventi della difesa che si possono sperare presso la Giunta. Voglio fare una domanda al relatore; egli sa che gli estracismi hanno fatto il loro tempo. Innanzi alle preture e alla magistratura, per il sentimento dell'amicizia, si permette che chi non è avvocato possa difendere il simile suo. Il relatore ha detto che l'Ufficio centrale non vuole la teatralità. Ma il giudizio disciplinare è forse pubblico? Si è forse in materia penale? Pensiamo alle Assisie?

Ringrazio l'amico Buonamici che ha difeso il principio naturale della difesa. Un modesto professore è chiamato dalla provincia a presentare le difese; può cadere malato, avrà perduto la voce, non potrà discutere, non parlare; gli è vietato di dire ad un amico vieni e parla per me. Che importa alla Giunta di sapere se chi si presenta per lui è avvocato o procuratore? È un cittadino e basta!

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. Devo osservare a quanto dice il senatore Buonamici e ripeté il senatore Pierantoni, che i giudizi disciplinari non sono dei veri e propri giudizi, come quelli pei reati comuni, circondati da quelle solennità di procedura che costituiscono la garanzia per tutti. I giudizi disciplinari sono, direi quasi, dei giudizi domestici o paterni; nei quali, oltre il diritto naturale di difesa individuale, non si sente il bisogno di aggiungere l'intervento di

un rappresentante. Del resto, una volta ammessa la difesa in iscritto, l'incolpato potrà certo sempre giovare dei lumi e dei consigli di quelle persone di fiducia.

In ordine poi alla formula sulla quale si è poi disputato più del dovere, io rammento che la formola adottata dall'Ufficio centrale è perfettamente quella dell'articolo 216 della legge Casati, la quale non ha dato luogo a nessun dubbio circa il limite di difesa. Tuttavia, se si vuole, si aggiunga pure l'avverbio « direttamente » proposto dal senatore Roux.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Io prendo la parola soltanto per rilevare una cosa che non posso, secondo il mio sicuro concetto, lasciar passare, ho sentito chiamare *giudizio domestico* questo nel quale si tratta nientemeno che della revoca perpetua dall'ufficio e dall'impiego; il che vuol dire di una delle pene assolutamente più gravi che possono colpire un uomo ed una famiglia. Questo non può chiamarsi in nessun modo un giudizio domestico o in via economica, ma porta con sé una gravissima pena e quindi deve essere libero al cittadino di cercare la massima sua difesa.

DEL GIUDICE, *relatore*. Ho detto una specie di giudizio domestico.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque la sola modificazione, accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro, e proposta dal senatore Roux il quale vorrebbe aggiungere la parola « direttamente ».

Rileggo l'art. 11 così modificato:

« Per le pene di terzo, quarto, quinto e sesto grado la Giunta prima di dare il suo parere potrà domandare che sia eseguita un'inchiesta secondo norme da stabilirsi dal regolamento.

« In ogni caso l'incolpato sarà invitato a presentare direttamente a voce o per iscritto le sue difese.

« L'art. 216 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 è abrogato ».

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

Veniamo all'art. 12 che leggo nel nuovo testo concordato tra ministro ed Ufficio centrale.

Art. 12.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere ordinata dal ministro

a tempo indeterminato, dandone contemporaneo avviso alla Giunta per l'istruzione media per gli opportuni provvedimenti.

La sospensione ha luogo di diritto nei casi contemplati dal Regio decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

(Approvato).

Art. 13.

(Nuovo testo concordato tra l'U. C. e il Ministro).

Per la nomina, la conferma, il pagamento degli stipendi, i trasferimenti e il licenziamento degl'insegnanti nelle scuole medie pareggiate, si applicheranno, salvo le modificazioni formali che saranno determinate nel Regolamento, le norme relative sancite nel testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, per i maestri elementari dei comuni i quali diano ai medesimi uno stipendio superiore al minimo legale.

Tra le dette norme s'intendono comprese quelle transitorie dell'art. 32.

(Approvato).

Art. 14.

(Nuovo testo concordato tra l'U. C. ed il Ministro).

Quando una scuola pareggiata sia caduta a un'altra amministrazione, il preside o direttore e gl'insegnanti che abbiano ottenuto la nomina definitiva, saranno mantenuti in servizio; e se si trovano nel periodo di esperimento, avranno diritto di compirlo sotto l'amministrazione nuova. Essi inoltre conserveranno il loro grado, classe e stipendio, purchè li abbiano ottenuti da non meno di due anni prima della cessione.

Nel caso che si chiuda una scuola pareggiata od un corso aggiunto completo d'una scuola pareggiata, gl'insegnanti avranno diritto di concorrere per il servizio dello Stato, qualunque sia la loro età.

Il concorso per i posti vacanti in un Istituto pareggiato può anche essere ristretto ai soli professori che insegnano in altri Istituti mantenuti dalla medesima amministrazione, secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Sarà revocato il pareggiamento a quelle scuole dipendenti da amministrazioni che non osservino le prescrizioni della presente legge.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io proporrei due emendamenti di forma a questo articolo, i quali tuttavia potrebbero avere qualche conseguenza sostanziale.

Si dice: « Quando una scuola pareggiata sia ceduta ad un'altra amministrazione, il preside o direttore o gli insegnanti che abbiano ottenuto la nomina definitiva saranno mantenuti in servizio; e se si trovano nel periodo di esperimento, avranno diritto di compirlo sotto l'amministrazione nuova ».

Vorrei proporre di sostituire alla parola *compirlo* la parola *continuarlo*.

Il diritto di compirlo potrebbe significare il diritto di farlo *per intero*; ma se si tratta di esperimento, questo si può troncare. È questione più di parole che di altro: ma l'attribuzione di un diritto potrebbe far credere che veramente questi insegnanti avrebbero il diritto di *compire* il periodo di esperimento.

Nel secondo comma deve farsi una osservazione di simile genere.

« Nel caso che si chiuda una scuola pareggiata od un corso aggiunto completo d'una scuola pareggiata gli insegnanti avranno diritto di concorrere per il servizio dello Stato, qualunque sia la loro età ».

Qui evidentemente, per *servizio di Stato* s'intende il servizio *nelle scuole governative*, e non in tutti gli altri uffici dello Stato in cui sia stabilito un limite di età; ma bisognerebbe dirlo specificatamente, perchè con questa legge non si venga a fare una deroga a tutte le altre norme delle carriere.

È questione di forma, lo capisco, ma ha pure il suo valore. Dichiariamo precisamente che la via aperta *pel servizio dello Stato* è quella delle scuole secondarie governative.

DEL GIUDICE, *relatore*. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *relatore*. Accettiamo le due modificazioni di forma proposte dall'onor. Scialoja, quantunque, riguardo alla seconda, la formula da noi adottata sia precisamente quella del progetto ministeriale, e che non induce incertezza nel suo significato.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Prima di tutto porrò ai voti la prima proposta del senatore Scialoja che consiste nel

sostituire la parola *continuarlo* alla parola *compirlo*. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene poi l'altra proposta dello stesso senatore Scialoja che invece di dire *servizio dello Stato* si dica: *diritto di concorrere alle cattedre governative*.

VILLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLARI. Vorrei domandare all'Ufficio centrale se quelli che nelle scuole pareggiate non hanno titoli legali hanno diritto a concorrere e se siano parificati a quelli che hanno le lauree.

DEL GIUDICE, *relatore*. Ci sarà una disposizione transitoria che vi provvederà.

ARCOLEO. L'Ufficio centrale non ha ancora risposto ad una mia domanda... L'Ufficio centrale è in mora. (*ilarità*).

MORANDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Al senatore Arcoleo dichiaro che l'Ufficio centrale ripristinerà le disposizioni transitorie. Intanto credo sia opportuno di accogliere la proposta del senatore Villari e aggiungere cioè al secondo capoverso, dove si dice « gli insegnanti avranno diritto di concorrere, ecc., ecc. », le parole « forniti di titoli » e dire « gli insegnanti *forniti di titoli*, ecc. ».

PRESIDENTE. Accetta il senatore Villari questa formula?

VILLARI. Sì.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ringrazio l'onorevole Presidente dell'Ufficio centrale della sua dichiarazione, che prendo come anticipo per la reintegrazione degli articoli delle disposizioni transitorie dei quali ho già parlato.

MORANDI. Ne ripareremo a suo tempo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la seconda proposta del senatore Scialoja modificata con l'aggiunta concordata fra l'Ufficio centrale ed il senatore Villari. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 14 così modificato:

« Quando una scuola pareggiata sia ceduta ad un'altra amministrazione, il preside o direttore e gli insegnanti che abbiano ottenuto la

nomina definitiva, saranno mantenuti in servizio; e se si trovano nel periodo di esperimento, avranno diritto di continuarlo sotto l'amministrazione nuova. Essi inoltre conserveranno il loro grado, classe e stipendio, purchè li abbiano ottenuti da non meno di due anni prima della cessione.

« Nel caso che si chiuda una scuola pareggiata o un corso aggiunto completo d'una scuola pareggiata, gli insegnanti muniti di titoli legali avranno diritto di concorrere alle cattedre governative, qualunque sia la loro età.

« Il concorso per i posti vacanti in un istituto pareggiato può anche essere ristretto ai soli professori che insegnano in altri istituti mantenuti dalla medesima amministrazione, secondo norme da stabilirsi per regolamento.

« Sarà revocato il pareggiamento a quelle scuole dipendenti da amministrazioni che non osservino le prescrizioni della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Sull'ordine dei lavori del Senato.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Io non so se mi possa essere consentito di fare una proposta, che si riferisce all'ordine dei lavori del Senato. Se domani l'esame dei rimanenti articoli non occupasse tutta la tornata, io proporrei di non incominciare immediatamente la discussione dell'altra legge, ma di passare all'esame del progetto di legge della spesa per la chiesa di Assisi, ed in seguito di dar corso all'interpellanza del senatore Del Giudice, alla quale sarei pronto a rispondere.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rimane così stabilito.

Domani seduta alle ore 15 con l'ordine del giorno che leggo:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato giuridico degl'insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate (N. 128 - *Seguito*);

Monumentale basilica di S. Francesco di Assisi (N. 222).

II. Interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione per sapere se l'applicazione fatta in un caso recente dell'art. 32 del regolamento generale per le Università sia conciliabile con la dignità e indipendenza di giudizio dei commissari chiamati a giudicare nei concorsi alle cattedre universitarie.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecnico e normali (N. 205);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone) (N. 130);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bibbona (Cecina) (N. 176);

Istituzione del Credito agrario per la Sicilia (N. 221);

Norme per la concessione della cittadinanza italiana (N. 178);

Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato (N. 199);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè-Conca (Roana) (N. 55).

La seduta è sciolta (ore 18.20).

Licenziato per la stampa il 18 marzo 1906 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.